



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 542

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 6 dicembre 2011

I N D I C E

Commissioni congiunte5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
---------------------------	-------------	---

Commissioni riunite

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale con la V (Bilancio-Camera):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	7
---------------------------	-------------	---

Commissioni permanenti1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	9
--	-------------	---

<i>Plenaria</i>	»	11
---------------------------	---	----

3^a - Affari esteri:

<i>Plenaria</i>	»	17
---------------------------	---	----

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	»	25
---------------------------	---	----

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	»	33
---------------------------	---	----

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Comitato ristretto (Riunione n. 6)</i>	»	36
---	---	----

<i>Plenaria</i>	»	36
---------------------------	---	----

10^a - Industria, commercio, turismo:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	»	56
---	---	----

<i>Plenaria</i>	»	56
---------------------------	---	----

11^a - Lavoro:

<i>Plenaria</i>	»	58
---------------------------	---	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	63
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 165)</i>	»	72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	73
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	77
 Commissione straordinaria		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	93
 Commissioni bicamerali		
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	96
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	98
 Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	99
 <hr/>		
Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	101

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 6 dicembre 2011

Plenaria

33^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
GIORGETTI

Interviene il ministro per la coesione territoriale Barca.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIORGETTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e al trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Concordano le Commissioni congiunte e la pubblicità è attivata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, sullo stato e le prospettive della politica di coesione e sviluppo

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente GIORGETTI, prende la parola il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca.

Ai quesiti posti dai senatori BUBBICO (*PD*), POLI BORTONE (*CN-Io Sud-FS*) e MASCITELLI (*IdV*) e dai deputati CAUSI (*PD*), D'ANTONI (*PD*), VICO (*PD*), NANNICINI (*PD*), DUILIO (*PD*), VACCARO (*PD*), CAMBURSANO (*IdV*), FITTO (*Pdl*), BOCCIA (*PD*), VANNUCCI (*PD*) e MANTINI (*UdCpTP*), replica il ministro BARCA.

Il presidente GIORGETTI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Dichiara altresì conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONI RIUNITE

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 6 dicembre 2011

Plenaria

*Presidenza del Presidente della Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale*

Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 10,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che in data 22 novembre 2011 è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425). Il termine per l'espressione del parere è stabilito per il 19 febbraio 2012.

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (atto n. 427)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi l'audizione.

Salvatore BILARDO, *Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Maurizio LEO (*PdL*), Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) e Massimo POLLEDRI (*LNP*) e il senatore Marco STRADIOTTO (*PD*).

Salvatore BILARDO, *Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 6 dicembre 2011

Sottocommissione per i pareri

177^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1474-B) *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2987) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, sul quale propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2988) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di formulare alla Commissione di merito un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2989) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3005) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, sul quale propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (n. 414)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare alla Commissione di merito osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del fondo opere e del fondo progetti. (n. 415)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo. Propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, segnalando, all'articolo 5, la necessità di un coinvolgimento della Conferenza unificata in sede di adozione del decreto ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria

339^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, accompagnato dal prefetto Elisabetta Belgiorno, capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'interno.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'impianto audiovisivo. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dell'interno sugli indirizzi programmatici del suo dicastero**

Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, ringraziandola per aver accolto l'invito della Commissione.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI sottolinea la sua volontà di porsi in ascolto del Parlamento, dal quale si attende il conforto per sostenere l'azione istituzionale che intende perseguire, coniugando equilibrio e rigore, anzitutto al fine di una razionalizzazione della spesa. In proposito, ricorda il richiamo della cosiddetta *spending review* all'istituzione dell'ufficio territoriale del Governo quale unico riferimento statale a livello decentrato e sottolinea l'intendimento di suscitare attorno alla figura del prefetto e al ruolo delle prefetture un nuovo fermento di iniziative che ribadisca la funzione di prossimità dell'Amministrazione dell'interno.

Si sofferma, quindi, sull'azione di supporto alle autonomie, preannunciando la volontà di esercitare appieno la funzione di Presidente delegato della Conferenza Stato-città e autonomie locali, indispensabile per il modello orizzontale di integrazione. In tale direzione, ricorda gli sviluppi della discussione parlamentare sulla Carta delle autonomie.

Dopo aver invitato il Parlamento a guardare al Ministero dell'interno come risorsa per accompagnare il rilancio dell'economia e delle reti di impresa, ribadisce l'esigenza di colpire le organizzazioni criminali non solo sul piano militare, ma anche sotto il profilo dell'accumulazione dei profitti illeciti e della costituzione di provviste finanziarie che alimentano fenomeni corruttivi e sottraggono ingenti risorse all'erario. A tale riguardo, rammenta il completamento del quadro regolativo dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, nonché l'auspicabile introduzione del codice antimafia e la tracciabilità dei flussi finanziari: tali azioni contribuiranno a costruire le condizioni per liberare le energie imprenditoriali dal soffocamento mafioso e consentiranno alle autonomie locali di esercitare le proprie funzioni al riparo da condizionamenti e collusioni. A tal fine, è opportuno proseguire nell'opera di rafforzamento dei presidi normativi di prevenzione e anticipare i tempi di materiale attuazione delle norme vigenti.

Quanto al coordinamento delle attività delle forze dell'ordine, osserva che esso non può prescindere da un riequilibrio dei presidi sul territorio, diretto a evitare duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto dei principi di sussidiarietà e integrazione, nonché del necessario rapporto di collaborazione con le municipalità e le polizie locali, salvo rispettare le vocazioni e le specificità delle singole forze.

Sottolinea l'opportunità di guardare con rinnovata fiducia alle dinamiche evolutive dell'Unione europea, condividendo l'onere della costruzione di uno spazio comune di sicurezza, libertà e giustizia. Pertanto, ogni iniziativa assunta anche in sede bilaterale in materia di cooperazione

di polizia e di politiche sulla migrazione e l'asilo con i Paesi confinanti deve essere coniugata con i principi di sicurezza dei cittadini, di sussidiarietà e di solidarietà che sono a base della costruzione europea. Speciale attenzione sarà riservata ai temi dell'asilo e dell'immigrazione, contrastando con forza quella illegale. Nella prospettiva di un rafforzamento della cooperazione europea, auspica il recepimento delle decisioni quadro in materia di confisca e di blocco dei beni di origine criminale, oltre a guardare con attenzione all'azione delle Nazioni Unite, con lo spirito di assicurare e condividere il successo delle sue istanze di pace e sicurezza a livello mondiale.

Per quanto concerne l'ordine pubblico, conferma l'impegno a un atteggiamento vigile nella consapevolezza che le cause di disperazione sociale e di marginalità possano prestarsi a strumentali forme di sovversivismo o ad alimentare tentazioni eversive. Tuttavia, occorre anche un'assunzione di responsabilità per mediare e comporre situazioni di conflittualità nell'ottica di una rinnovata solidarietà istituzionale e sociale. In tale prospettiva, le forze di polizia, sebbene costrette a misurarsi con gli effetti delle riduzioni di spesa, continuano a rappresentare una garanzia per le istituzioni democratiche e per l'esercizio dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione.

Sottolinea l'attenzione alla salvaguardia della sicurezza e della incolumità pubblica, ricordando lo straordinario sforzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei volontari, in occasione delle recenti calamità che hanno colpito alcune regioni. Analoga attenzione sarà data alla materia dell'immigrazione, dell'accoglienza, dell'asilo e della cittadinanza, coniugando fermezza e serenità di giudizio e temperando le esigenze umanitarie con quelle di repressione dello sfruttamento e di contrasto alle filiere criminali. In tale direzione si dovrà utilizzare meglio il Fondo europeo per l'integrazione per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri. Conclude, assicurando la disponibilità a rispondere sui quesiti che verranno formulati.

Si apre il dibattito.

Il senatore BIANCO (PD), dopo aver rivolto un augurio di buon lavoro al Ministro dell'interno, sottolinea l'opportunità di portare a conclusione l'*iter* di esame della Carta delle autonomie e dei provvedimenti in materia di polizia locale, sui quali si è determinata un'ampia convergenza tra le forze politiche. In proposito, ricorda la scelta di considerare l'ufficio territoriale del Governo quale riferimento per il decentramento delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Quanto al coordinamento delle forze di polizia, ritiene che vi sia il tempo per procedere a una riforma della legge n. 121 del 1981 sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, attribuendo una funzione di direzione piuttosto che di coordinamento allo stesso Ministro dell'interno.

Infine, sottolinea con soddisfazione la volontà del Ministro di rilanciare la funzione della Conferenza Stato-città e autonomie locali e di ricondurre le attività della protezione civile nell'ambito più proprio del Ministero dell'interno.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) esprime apprezzamento e fiducia nei confronti del Ministro dell'interno, al quale chiede di indicare i tempi con cui saranno emanate le disposizioni che mancano per completare l'attuazione della legge sul federalismo fiscale, nonché il previsto decreto correttivo, con particolare riguardo alla definizione dei fabbisogni *standard*. Inoltre, segnala il contrasto tra le disposizioni della stessa legge delega n. 42 del 2009 con la reintroduzione di un'imposta sulla prima casa nel decreto-legge appena emanato dal Governo.

Osserva quindi che la previsione secondo cui sarà la legge a determinare la decadenza degli organi delle province non è compatibile con il principio democratico, visto che quegli organi sono stati eletti direttamente dal corpo elettorale; le disposizioni riguardanti le province, inoltre, appaiono in contrasto, a suo avviso, con le previsioni costituzionali.

Infine, chiede chiarimenti sulla circostanza che il testo del decreto-legge recante misure urgenti in materia economica sia stato messo in circolazione, prima ancora della sua emanazione da parte del Presidente della Repubblica, su carta intestata di una società privata.

Il senatore LAURO (*PdL*) sottolinea l'urgenza di esaminare i disegni di legge per limitare il gioco d'azzardo e di rafforzare le azioni di contrasto dell'usura e del *racket*, anche attraverso la pubblicazione delle delibere del Comitato nazionale antiracket che incoraggia i cittadini a denunciare i soprusi della criminalità organizzata. Inoltre, chiede al Ministro dell'interno di esprimere la sua opinione a proposito della Direzione investigativa antimafia e al suo rapporto con altre forze investigative. Infine, condivide l'auspicio del senatore Bianco che si possa procedere a una riforma della legge n. 121, senza rinunciare, nell'attesa, a una coraggiosa razionalizzazione dei presidi delle forze dell'ordine, tesa a eliminare una serie di duplicazioni che si traducono in sprechi di risorse economiche e della conseguente impossibilità di garantire il *turn over* del personale.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea l'esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio di sussidiarietà delle istituzioni locali e auspica che, nella parte residua della legislatura, il Parlamento riesca a completare l'*iter* di alcune iniziative legislative di grande rilievo per la sicurezza, ad esempio quella in materia di liquidazione dei patrimoni delle associazioni criminali. Osserva che la contingenza di crisi economica imprime una spinta in direzione dell'obiettivo di razionalizzare e di coordinare l'attività delle forze di polizia, a partire dalla messa in comune delle informazioni che attualmente sono custodite troppo gelosamente dai diversi corpi. Ritiene che si possa anche rivalutare il ruolo dei sindaci in funzione di autorità di pubblica sicurezza, soprattutto nei contesti ur-

bani. Inoltre, è necessario realizzare la banca dati sul DNA e approvare definitivamente, quanto prima, il disegno di legge in materia di persone scomparse. Ricorda la necessità di rafforzare le disposizioni per assicurare l'ordine pubblico e condivide l'opportunità di condurre le attività di protezione civile nell'ambito del Ministero dell'interno.

Infine, richiama il principio di specificità delle forze di polizia, che postula un trattamento economico e di quiescenza adeguato alla loro diversità rispetto al pubblico impiego.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) condivide la proposta del senatore Bianco di promuovere una riforma della legge n. 121 del 1981, anche al fine di assicurare un maggiore coordinamento delle forze di polizia. A proposito della Carta delle autonomie, sottolinea l'esigenza di tenere conto delle disposizioni, anche ordinamentali, contenute nel decreto-legge in materia economica appena approvato dal Governo. Inoltre, è opportuno eliminare alcune asimmetrie che si verificano nel codice antimafia rispetto all'ordinamento generale e ricondurre le attività dei vigili del fuoco e della protezione civile nell'ambito delle competenze del Ministero dell'interno.

Condivide anche la notazione del senatore Lauro a proposito dell'urgenza di una nuova regolamentazione in materia di gioco d'azzardo, che rappresenta un'emergenza nazionale finora sottovalutata. Infine, chiede al Ministro dell'interno di fornire elementi informativi a proposito dell'applicazione del reato di immigrazione clandestina delle espulsioni di stranieri irregolari detenuti, di poteri sindacali in materia di ordine e di sicurezza pubblica e domanda se si intenda confermare l'impiego di lavoratori interinali nelle prefetture.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) condivide le sollecitazioni riguardanti la lotta all'usura e al *racket*, nonché per una più severa regolamentazione del gioco d'azzardo. Inoltre auspica la tempestiva approvazione delle norme che sanciscono la confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata.

Invita il Ministro dell'interno ad assicurare un sostegno alle imprese che stanno incontrando notevoli difficoltà di fronte alla violazione del principio di concorrenza che determina un vizio di funzionamento del mercato.

Condivide l'esigenza di assicurare un maggiore coordinamento delle forze di polizia, attraverso un'azione di specializzazione e di razionalizzazione delle attività e con l'interoperabilità delle banche dati. Si deve anche procedere tempestivamente, a suo avviso, all'approvazione della Carta delle autonomie, tenendo conto delle disposizioni riguardanti gli enti locali contenute nel provvedimento emanato dal Governo in materia economica.

L'approvazione dei disegni di legge in materia di polizia locale, infine, consentirà di rimettere in funzione un modello orizzontale di coordinamento e di prossimità delle attività di prevenzione e repressione dei reati.

Il senatore PARDI (*IdV*), dopo aver rivolto al Ministro un augurio di buon lavoro a nome del suo Gruppo, sollecita un intervento di razionalizzazione ai fini dell'utilizzo delle vetture di servizio e dell'impiego delle scorte; è opportuna anche una riconsiderazione dei contratti di affitto che appaiono eccessivamente onerosi rispetto ai valori di mercato. Mentre condivide la prospettiva di ridare vigore all'attività delle prefetture, esprime riserve sull'efficacia del limite indicato dal Governo per l'impiego del contante, ai fini di una effettiva tracciabilità dei pagamenti. In materia di asilo e immigrazione, ribadisce le critiche della sua parte politica sull'efficacia del reato di immigrazione clandestina e auspica un intervento per rimuovere il divieto all'accesso dei giornalisti nei centri di identificazione e di espulsione. Inoltre, domanda l'opinione del Ministro sulla proposta di consentire la concessione della cittadinanza a coloro che, figli di stranieri, sono nati sul territorio italiano.

Accoglie con soddisfazione l'intendimento di far rientrare la protezione civile nell'ambito delle competenze del Ministero dell'interno e richiama l'attenzione sul dissesto idrogeologico i cui danni sono palesemente ben maggiori dei costi che comporterebbe la prevenzione. In proposito, sottolinea anche l'esigenza di riconoscere il ruolo di grande importanza che svolgono i vigili del fuoco e i corpi volontari della protezione civile che sono stati eccessivamente penalizzati. Infine, richiama l'attenzione del Ministro sulla circostanza che alcuni dei funzionari coinvolti nei fatti accaduti a Genova in occasione del G8 del 2001 abbiano potuto svolgere una carriera prestigiosa, non essendosi tenuto conto adeguatamente, a suo avviso, delle loro responsabilità in quegli episodi.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) sottolinea il rilievo delle disposizioni costituzionali che riconoscono un'autonomia speciale ad alcune regioni. Esse dovrebbero essere guardate come un modello per il possibile riconoscimento di spazi di maggiore autonomia anche alle altre Regioni, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Nella prospettiva della necessaria revisione degli Statuti speciali, ritiene che il Governo debba impegnarsi alla individuazione di una intesa con le Regioni interessate e chiede che, nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige possa prevedersi che per gli immigrati richiedenti il permesso di soggiorno sia richiesta la conoscenza anche della lingua tedesca.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la procedura informativa, per riprenderla in una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della procedura informativa è quindi sospeso.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 6 dicembre 2011

Plenaria**159^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
CABRAS

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Esame e rinvio)

Il relatore LIVI BACCI (PD) illustra il disegno di legge in titolo di autorizzazione alla ratifica degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, introducendo anche una serie di norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

L'atto cui gli emendamenti si riferiscono, concordati nel 2005, è la Convenzione del 1980. Essa reca una serie di obblighi per gli Stati aderenti sulle misure concrete di protezione fisica delle materie nucleari nella fase del trasporto internazionale. Il tema è di particolare delicatezza ove si considerino i profili di responsabilità per la protezione delle materie nucleari e i correlati eventuali obblighi e sanzioni.

Gli emendamenti in discorso tengono conto delle maggiori esigenze di sicurezza susseguenti agli eventi dell'11 settembre del 2001.

Sono state previste anche fattispecie criminose legate alla rimozione non autorizzata e al sabotaggio delle installazioni e del materiale nucleare. Sono state affrontate le tematiche del danno ambientale e la sicurezza delle informazioni.

Quanto al disegno di legge di accompagnamento, esso include nove articoli che modificano l'ordinamento italiano onde recepire gli appena esposti principi.

Segnala in particolare, all'articolo 3, la definizione di protezione fisica attiva e passiva dei materiali nucleari: la prima spetta alle forze dell'ordine per evitare sottrazioni o sabotaggi, la seconda implica procedure e sistemi di sorveglianza. L'articolo 4 individua le autorità competenti per l'attuazione della Convenzione come emendata e l'articolo 5 definisce i piani di protezione fisica. L'articolo 6 concerne la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari da parte degli esercenti e dei vettori nel caso di trasporto. L'articolo 7 riguarda il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari e l'articolo 8 modifica il codice penale in relazione agli attentati alla sicurezza anche delle installazioni nucleari. In fine, l'articolo 9 concerne il regime sanzionatorio di condotte concernenti materiale nucleare da cui siano derivati effetti pregiudizievoli per le persone o per le cose o per l'ambiente.

Ciò premesso propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il presidente CABRAS rileva l'opportunità di attendere l'espressione di un parere argomentato da parte della Commissione Giustizia sul provvedimento, stante l'introduzione nelle norme di adattamento di fattispecie incriminatrici nuove.

Il sottosegretario Marta DASSU' sottolinea a sua volta l'importanza dei profili di sicurezza dei materiali nucleari, tematica meritevole di un costante monitoraggio al di là dei casi di emergenza. Il materiale nucleare non costituisce solamente un fattore di deterrenza ma anche una risorsa da utilizzare in piena sicurezza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CALIGIURI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura, che riguarda l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e la Georgia, concluso il 2 dicembre 2010. Esso risponde all'esigenza di liberalizzare l'accesso al mercato, di creare nuove opportunità di investimento per gli Stati membri e di garantire pari diritti e opportunità ai vettori aerei sia dell'Unione europea sia georgiani.

L'entrata in vigore dell'Accordo è destinata a sostituire gli accordi bilaterali esistenti e attualmente in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Georgia favorendo processi di fusione e di consolidamento di soggetti imprenditoriali dell'Unione in grado di confrontarsi con le dinamiche di mercato mondiali.

L'Accordo si compone di 29 articoli e quattro Allegati.

Particolare rilievo assume l'articolo 2, che concerne i diritti di traffico, definisce i diritti di sorvolo e di scalo tecnico nonché altri diritti di traffico previsti nell'Accordo e necessari alla concreta operatività e all'esercizio delle rotte.

L'articolo 4 riguarda il riconoscimento reciproco di dichiarazioni regolamentari relative all'idoneità, alla proprietà e al controllo della compagnia aerea.

L'articolo 14 riguarda la sicurezza aerea. L'articolo 15, la protezione della navigazione aerea. L'articolo 15 assume una specifica rilevanza in quanto si riferisce all'eventualità di sequestro illegale o atti di interferenza illecita nei confronti di aeromobili appartenenti al sistema integrato di navigazione aerea dell'Unione europea. In base all'articolo 16 le Parti si impegnano a cooperare nel settore della gestione del traffico aereo, al fine di estendere il «cielo unico europeo» alla Georgia.

L'Accordo configura inoltre una forte cooperazione in materia ambientale ed una serie di misure a protezione dei consumatori.

L'articolo 22 dispone l'istituzione di un Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo.

Dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2988) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice MARINARO (PD) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in prima lettura, che reca l'accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e la Giordania. Esso costituisce un significativo superamento della precedente dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei ed agevola la creazione di uno spazio aereo liberalizzato nel cui ambito i vettori degli Stati aderenti all'intesa potranno liberamente stabilirsi, fornire i loro servizi, competere su una base paritaria, nonché essere soggetti a condizioni regolamentari armonizzate.

L'accordo in esame è il secondo stipulato con un Paese non europeo, dopo quello con il Marocco (ratificato con la legge n. 158 del 2009) sulla scia delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo

2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali – vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e Paesi terzi – con la normativa europea in vigore, in vista della creazione di uno spazio aereo euro mediterraneo comune.

Ricorda l'entrata in vigore dal maggio del 2002 dell'Accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra le comunità europee e i loro Stati membri e la Giordania. Esso costituisce una sorta di cornice normativa per l'Accordo in esame, poiché pone le basi per il dialogo politico e la liberalizzazione del commercio.

L'accordo in esame si compone di un preambolo, 29 articoli suddivisi in tre titoli e 4 allegati.

Il Titolo I è dedicato alle disposizioni economiche. L'articolo 11 riconosce ai vettori aerei il potere di fissare liberamente i prezzi sulla base di un'equa concorrenza.

Il Titolo II tratta della cooperazione normativa. In base al disposto dell'articolo 15, le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo, al fine di estendere il «cielo unico europeo» alla Giordania e di rafforzare così le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle norme che disciplinano il traffico aereo generale in Europa, di ottimizzare la capacità, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale.

Il Titolo III contiene le disposizioni istituzionali, con la creazione di un comitato misto per la gestione e la corretta attuazione dell'accordo.

Per quanto concerne gli allegati, il primo di essi riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'Allegato II fissa una serie di disposizioni transitorie. L'Allegato III fissa le norme applicabili per l'attuazione dell'accordo mentre l'Allegato IV elenca gli Stati europei (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) i cui cittadini l'accordo ammette possa far capo prevalentemente la proprietà di un vettore aereo europeo.

Dalla ratifica dell'accordo non derivano oneri finanziari per l'Italia.

Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2989) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore GIORDANO (*PdL*) illustra l'Accordo in titolo, già approvato in prima lettura, che istituisce uno spazio aereo liberalizzato tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri ed il Canada, nel quale i vettori di entrambe le parti potranno stabilirsi liberamente, fornendo i servizi sulla base di una competizione commerciale paritaria e nel quadro di condizioni regolamentari armonizzate.

Ricorda che la normativa europea sul trasporto aereo è mutata dopo che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con le sentenze del novembre 2002, ha dichiarato non conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali (noti come *open sky*) stipulati da otto Stati membri (tra cui l'Italia) con gli Stati Uniti. A seguito della sentenza, la Commissione europea ha avviato negoziati per la conclusione di accordi globali nelle grandi regioni del mondo, al fine di rafforzare le prospettive di promozione dell'industria europea e di garantire eque condizioni di concorrenza, contribuendo al contempo alla riforma dell'aviazione civile internazionale.

L'intesa in esame si ricollega e perfeziona l'Accordo sui trasporti aerei concluso tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, ratificato dall'Italia nel 2009 ed entrato in vigore il 1° maggio scorso. L'Accordo apporterà una serie di vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Unione europea e del Canada.

Nei contenuti l'Accordo include ventisei articoli e tre allegati. Esso riconosce la piena libertà di fornire servizi aerei da ogni città dell'Unione europea verso ogni città nel Canada e viceversa, la graduale concessione dei diritti di traffico in parallelo con l'apertura dei mercati e la libertà nella fissazione delle tariffe. Disciplina altresì, all'articolo 13, la definizione di accordi di collaborazione tra le compagnie, inclusi gli accordi *code-sharing* e di noleggio con equipaggio. Prevede contestualmente, agli articoli 6 e 7, rapporti di cooperazione fra le autorità nel settore della sicurezza aerea sia in termini di *security* che di *safety*.

L'Accordo configura inoltre una serie di misure a protezione del consumatore e la cooperazione in materia ambientale. La gestione dell'Accordo è rimessa ad un comitato misto con funzioni consultive, interpretative ed applicative.

Il primo allegato riporta la programmazione delle rotte, il secondo allegato, nella prima sezione, elenca la proprietà ed il controllo delle compagnie di entrambe, mentre nella seconda sezione riguarda la graduale concessione dei diritti di traffico; il terzo allegato contiene l'elenco degli Accordi tra gli Stati.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo. L'applicazione dell'Accordo non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3005) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo che riguarda lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009, e già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

L'Agenzia in discorso ha il compito di promuovere il ricorso generalizzato a tutte le forme di energia rinnovabile, considerate prioritarie per lo sviluppo sostenibile e per la tutela dell'ambiente. L'Agenzia costituirà un centro di eccellenza sul piano della ricerca e dello sviluppo delle tecnologie, favorendone la diffusione tra gli Stati membri con assistenza strategica e forme di collaborazione.

L'Agenzia è potenzialmente aperta all'adesione di tutti i Paesi della comunità internazionale, anche se sinora Paesi importanti quali Brasile, Russia e Cina non hanno firmato lo Statuto.

Lo Statuto individua nel dettaglio i compiti, gli obiettivi e le attività dell'Agenzia. In particolare, il bilancio dell'Agenzia è finanziato da contributi obbligatori basati sulla tabella delle quote delle Nazioni Unite, contributi volontari e altre possibili fonti di finanziamento. La prima sessione dell'assemblea si è svolta ad Abu Dhabi nell'aprile scorso.

Quanto al disegno di legge di accompagnamento, esso reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, oltre alla clausola di copertura finanziaria pari a circa 570 mila euro annui a decorrere dal 2011.

Auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, stante il rilievo della diffusione e dello sviluppo delle energie rinnovabili, oltre che della partecipazione dell'Italia alle riunioni dell'Agenzia con propri rappresentanti.

Ricorda in conclusione che dal 28 novembre scorso al prossimo 9 dicembre è in corso a Durban la Conferenza internazionale sul clima delle Nazioni Unite. In tale ottica, lo sviluppo delle energie rinnovabili consentirà di perseguire più efficacemente l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra.

Il sottosegretario Marta DASSU' ricorda che nella citata Conferenza di Durban si sta verificando un significativo sblocco delle posizioni della Cina che potranno consentire un progresso nella tutela dell'ambiente. In tale ambito l'Agenzia potrà svolgere un importante ruolo nel sostegno alle energie rinnovabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1474-B) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*PdL*) segnala che il provvedimento è esaminato in terza lettura e la tematica della ratifica dei protocolli della Convenzione per la protezione delle Alpi è oggetto di dibattito da più legislature.

Auspica pertanto il rinvio dell'esame del disegno di legge per consentire un approfondimento sullo stesso.

Nessuno chiedendo di intervenire l'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CABRAS dà il benvenuto al sottosegretario Marta DASSU', augurandole buon lavoro.

Il senatore TONINI (*PD*) interviene in materia di calendarizzazione dei lavori della Commissione, segnalando l'urgenza di affrontare in particolare due tematiche.

In primo luogo, ritiene indispensabile un'informativa al Parlamento da parte del Governo sulla situazione in Iran. I recenti gravi episodi hanno indotto il Ministro degli Esteri ad assumere decisioni impegnative per l'Italia che meritano di essere illustrate alla Commissione.

In secondo luogo fa presente l'esigenza di focalizzare l'attenzione sulla ristrutturazione del Ministero degli Affari esteri imposta dalla legge di stabilità. Gli obiettivi di risparmio di spesa imporranno infatti interventi tanto sul personale quanto sulla rete diplomatico-consolare del Dicastero. Auspica pertanto un confronto con il Parlamento sulle linee di intervento che il Ministero intende seguire.

Il presidente CABRAS assicura che si farà tramite della richiesta di una sollecita occasione di confronto parlamentare sulla politica estera italiana alla luce dei nuovi avvenimenti in Iran. Per quanto concerne la ristrutturazione del Ministero degli Affari esteri, ricorda che è in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva insieme con l'omologa Commissione della Camera dei deputati. Tale procedura informativa potrà proseguire con le audizioni dei competenti Direttori generali del Ministero.

Anche il senatore PALMIZIO (*PdL*), ritiene opportuno un confronto con il Governo sulla situazione in Iran e sugli sviluppi in Siria.

Il sottosegretario Marta DASSU' assicura la propria disponibilità a fornire alla Commissione ragguagli sulla posizione dell'Esecutivo rispetto agli sviluppi della situazione dell'Iran. Analoga disponibilità viene mani-

festata rispetto ad un'informativa sui profili di ristrutturazione del Ministero degli Affari esteri.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) interviene per sollecitare la convocazione di un Ufficio di Presidenza della Commissione, con la finalità di stabilire i provvedimenti che verranno prioritariamente esaminati. In tale ambito, richiama il disegno di legge n. 2440 che istituisce l'Osservatorio euromediterraneo sul Mar Nero.

Il senatore MICHELONI (*PD*) richiama a sua volta l'attenzione sull'importanza del disegno di legge n. 1843, che disciplina il personale a contratto del Ministero degli Affari esteri, auspicandone una sollecita ripresa dell'esame.

La senatrice MARINARO (*PD*) segnala l'esigenza di acquisire elementi informativi sul recente mancato svolgimento delle prove per la selezione di insegnanti di lingua italiana all'estero e sul ruolo del Ministero degli esteri in tale occasione.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 6 dicembre 2011

Plenaria**309^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI rivolge innanzitutto, a nome della Commissione, un saluto e un augurio di buon lavoro al sottosegretario Ceriani. Quindi ritiene opportuno – attesa anche la mancanza del numero legale – rinviare alle prossime sedute l'esame degli atti del Governo n. 406 e n. 411, all'ordine del giorno della corrente settimana, onde consentire al rappresentante del Governo gli opportuni approfondimenti su di essi, in modo da poter riferire successivamente alla Commissione l'orientamento dell'Esecutivo circa il prosieguo del loro *iter*.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), in qualità di relatrice sull'atto del Governo n. 406, sottolinea in particolare l'esigenza di un approfondimento da parte del rappresentante del Governo sul predetto provvedimento, in modo da orientare al meglio i lavori della Commissione per il seguito dell'esame e per la predisposizione della proposta di parere.

Il presidente BALDASSARRI fa presente che il sottosegretario Ceriani ha posto l'esigenza di poter disporre dei tempi necessari per fornire alla Commissione le risposte richieste.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) giudica condivisibile il rinvio dell'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno e sollecita in particolare un approfondimento da parte del Governo sulla trasformazione in Agenzia fiscale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, trattandosi di un tema ampiamente discusso in Commissione nell'ambito di una più generale riflessione sulle prospettive di riforma del sistema delle agenzie fiscali.

Ritiene peraltro doveroso segnalare al rappresentante del Governo l'intenzione della Commissione di riservare uno specifico approfondimento al settore dei giochi pubblici, considerata la sua cospicua espansione negli ultimi due anni e alla luce dei crescenti rischi di attività illecite e di riciclaggio ad esso connesse. Reputa pertanto giustificata la richiesta di disporre dei tempi necessari a svolgere tali approfondimenti.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*), dopo aver ricordato che sul tema dei giochi pubblici si era registrata la disponibilità del sottosegretario Giorgetti, precedentemente in carica, a intervenire in Commissione per riferire su tale tema, sottolinea che la delega concernente tale materia non risulta ancora assegnata nell'ambito dell'Esecutivo attualmente in carica.

SULL'ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3047

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*), ritiene quindi opportuno informare la Commissione che è stato assegnato in sede referente alle Commissioni 1^a e 5^a riunite l'esame del disegno di legge costituzionale n. 3047, con il quale si prevede l'introduzione del principio del pareggio di bilancio all'interno dell'articolo 81 della Costituzione. Su tale testo il coinvolgimento della Commissione finanze e tesoro è limitato alla mera espressione di un parere alle Commissioni di merito. Propone quindi alla Commissione di sollevare formalmente una questione di competenza in merito al deferimento del predetto disegno di legge in sede referente alle sole Commissioni 1^a e 5^a riunite e di autorizzarlo a richiedere alla Presidenza del Senato una nuova assegnazione del provvedimento in sede referente, con il pieno coinvolgimento della Commissione finanze e tesoro.

Procede infatti a illustrare le ragioni che a suo avviso sorreggono tale richiesta. In particolare, sottolinea che il principio del pareggio di bilancio – da inserire nella Costituzione – risulta strettamente connesso con l'adozione di scelte di politica economica, sul limite e sul livello complessivo della pressione fiscale e delle spese di parte corrente, che non risultano assolutamente indifferenti per i loro effetti sull'economia e sulla coesione sociale del Paese, fermo restando il raggiungimento del saldo finanziario previsto. Sottolinea che, pur essendo condivisibile l'inserimento nella Costituzione del vincolo del pareggio di bilancio, il rispetto di tale obbligo non risulta assolutamente neutro per quanto riguarda l'individuazione de-

gli strumenti di bilancio e di politica fiscale ritenuti necessari. Risulterebbe quindi essenziale specificare e rafforzare ulteriormente la portata di tale principio prevedendo limiti massimi alla pressione fiscale e al livello complessivo della spesa corrente. Solo in tal modo, prosegue il Presidente, il vincolo del pareggio di bilancio potrebbe risultare effettivamente stringente nei confronti delle scelte di politica economica assunte dai Governi di volta in volta in carica. Segnala infine che già nello scorso mese di agosto aveva presentato, come cofirmatario, il disegno di legge n. 2871, a prima firma del senatore Nicola Rossi, con il quale si prevede di introdurre nella Costituzione specifici vincoli al livello della pressione fiscale e della spesa complessiva.

Il senatore MURA (*LNP*) concorda con la proposta formulata dal presidente Baldassarri in merito alla richiesta di assegnazione in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 3047.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) sottolinea, a nome della propria parte politica, che la questione deve essere affrontata sotto un duplice profilo. Dal punto di vista della materia oggetto del provvedimento, ritiene fondata la rivendicazione di un maggior coinvolgimento della Commissione finanze e tesoro: è indubbio infatti che la scelta di fissare o meno un vincolo alla pressione fiscale complessiva ha un'immediata ricaduta sull'individuazione degli strumenti per conseguire il pareggio di bilancio. Inoltre, una nuova assegnazione del provvedimento in sede referente potrebbe finalmente valorizzare i contributi e le riflessioni che la Commissione ha dimostrato di poter offrire fin dall'inizio della legislatura, oltre a salvaguardarne le competenze per materia.

Tuttavia, da un distinto e autonomo punto di vista, precisa che la richiesta di un nuovo deferimento dell'atto Senato n. 3047 non deve essere assolutamente interpretata come una volontà di dilatarne eccessivamente i tempi di approvazione da parte del Parlamento. Ricorda infatti che si è in presenza di un testo già approvato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati e che la sua rapida approvazione risulta pienamente funzionale allo scopo di recuperare credibilità all'Italia nei confronti dei mercati, dell'Unione europea e dei singoli Stati membri. Sottolinea infatti che il Partito democratico valuta positivamente il testo licenziato dalla Camera – pur se in astratto esso potrebbe essere ancora migliorato – e che ne auspica quindi una rapida approvazione, senza modifiche, in seno alle Commissioni di merito. Pertanto un eventuale coinvolgimento della Commissione finanze dovrebbe comunque risultare pienamente rispettoso dei tempi e delle modalità d'esame già definiti.

Il senatore COSTA (*PdL*) ricorda che già altri Paesi europei, sotto la spinta della crisi economica e sotto la minaccia di nuovi attacchi speculativi, hanno già provveduto a inserire il vincolo del pareggio di bilancio nei rispettivi testi costituzionali. Ritiene quindi pienamente condivisibili le puntualizzazioni svolte dal senatore Barbolini, con particolare riferimento

al fatto che una rapida approvazione del disegno di legge costituirebbe un segnale positivo per l'Italia nei confronti dell'Europa. Di conseguenza, pur essendo legittima e pienamente condivisibile la richiesta di un maggiore coinvolgimento della Commissione finanze, rimarca la necessità di evitare il rischio di un allungamento dei tempi d'esame, dando quindi l'impressione di un Parlamento litigioso che rallenta l'approvazione delle proposte che sono già oggetto di un aperto sostegno da parte del Governo.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*) ritiene doveroso puntualizzare che la proposta da lui sollevata non intende assolutamente né rallentare l'*iter* di approvazione del disegno di legge costituzionale n. 3047 né anticipare un dibattito sui suoi contenuti. Essa, al contrario, valendosi di un clima sereno e di condivisione politica, aveva per fine quello di assicurare una maggiore partecipazione della Commissione alla discussione parlamentare del provvedimento. Tuttavia, nel caso in cui i Gruppi dovessero esprimere un orientamento di segno contrario, si dichiara disponibile a ritirare la propria proposta, nel presupposto che le considerazioni da lui espresse saranno comunque recepite nel dibattito parlamentare.

Il senatore MURA (*LNP*) rimarca che il maggiore ostacolo a una nuova assegnazione del disegno di legge n. 3047, con un diretto coinvolgimento della Commissione nell'esame in sede referente, sembra risiedere, da un lato, nella volontà di non modificare il testo licenziato dalla Camera e, dall'altro, nell'affermazione dell'esigenza di pervenire a una rapida approvazione del provvedimento, nell'interesse dell'Italia. A suo parere tali argomentazioni – pur in linea teorica condivisibili – contrastano nettamente con le ripetute rivendicazioni, avanzate anche in tempi recenti, di una valorizzazione del ruolo e delle prerogative della Commissione. In particolare, l'indicazione di non modificare il testo definito dalla Camera e di confermare l'assegnazione in sede referente già disposta comporterebbero uno svuotamento del ruolo propositivo e delle competenze della Commissione finanze, le cui scelte politiche, su materie di suo specifico interesse, sarebbero di fatto delegate ad altri organi parlamentari.

Ribadisce pertanto il proprio sostegno alla proposta avanzata dal presidente Baldassarri, nella piena consapevolezza che un esame in sede referente che vedesse coinvolta anche la Commissione finanze costituirebbe un arricchimento del dibattito parlamentare e non porterebbe comunque a un rallentamento dell'*iter*.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) riconosce che la rilevanza dei temi affrontati dal disegno di legge n. 3047 giustifica pienamente la richiesta di una maggiore partecipazione della Commissione finanze ai lavori d'esame in sede referente, da svolgere in tempi certi e definiti. In tal senso ritiene condivisibile e motivata la proposta del presidente Baldassarri, sottolineando che a tal fine risulta probabilmente improprio sollevare il problema del ruolo del Parlamento.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) sottolinea l'importanza e l'utilità di un coinvolgimento della Commissione nell'esame di merito del disegno di legge, a condizione, come sottolineato dal senatore Barbolini, che il suo intervento avvenga con tempi e modalità tali da garantire una celere approvazione del provvedimento.

Il senatore MUSI (*PD*) rimarca che il disegno di legge costituzionale n. 3047 prevede l'inserimento all'interno della Costituzione del vincolo del pareggio di bilancio come enunciazione di un principio dal carattere estremamente generico e senza che siano assolutamente specificati gli strumenti e le politiche volte alla sua attuazione, con particolare riferimento agli interventi sul lato delle entrate e delle spese. Pertanto, a suo avviso, la scelta di un coinvolgimento della Commissione bilancio non risulta pienamente rispondente all'effettiva formulazione del testo. Risulta quindi chiaro come la rivendicazione di un diretto coinvolgimento della Commissione finanze tragga origine da tale scelta e risulti pertanto pienamente giustificabile, pur nella consapevolezza che occorre rispettare i tempi d'esame già definiti dalle Commissioni di merito. Si corre comunque il rischio, stante il carattere generico delle disposizioni contenute nel disegno di legge di prendere parte a un dibattito essenzialmente teorico, senza la possibilità di attuare scelte concrete per il futuro del Paese.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) dissente dall'interpretazione avanzata dal senatore Musi: a suo parere infatti la scelta di assegnare il provvedimento alle Commissioni 1^a e 5^a riunite è assolutamente corretta e rispettosa dei precedenti in materia. Inoltre l'articolato in questione contiene anche profili normativi più specifici e concreti, che sicuramente potranno incidere sulle future scelte di politica economica dei Governi italiani. Di conseguenza un coinvolgimento della Commissione finanze nell'esame di merito consentirebbe lo svolgimento di un dibattito effettivo e non limitato a questioni teoriche.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*) ricorda che negli anni Settanta, durante la discussione della riforma della legge di contabilità pubblica, si è persa la storica occasione di conferire un valore cogente al vincolo del pareggio di bilancio e di equilibrio tra entrate e spese. Al contrario, il sistema prospettato dall'articolo 81 della Costituzione, con l'imposizione del vincolo di copertura per le minori entrate o le nuove o maggiori spese, in assenza di interventi di rafforzamento, si è prestato a una sostanziale elusione nel corso degli anni, attraverso l'individuazione del saldo netto da finanziare all'interno dei disegni di legge finanziaria approvati per ciascun esercizio. A suo parere, tale meccanismo è stato responsabile della dinamica non governabile assunta dal debito pubblico in Italia. Risulta quindi chiaro che il vincolo del pareggio di bilancio deve essere inserito nella Costituzione con la specificazione dei limiti massimi alle politiche di bilancio del Governo in carica. Pertanto la richiesta di un coinvolgimento della Commissione nell'esame di merito ha

per obiettivo quello di consentire non soltanto l'enunciazione di tali principi programmatici, ma anche quello di contribuire al miglior risultato legislativo e all'eliminazione di un grave difetto del sistema di contabilità pubblica.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) puntualizza di non avere alcuna contrarietà a che la Commissione sollevi una questione di competenza con riguardo al deferimento del disegno di legge n. 3047. Invita tuttavia a considerare che sarebbe stato preferibile affrontare per tempo il problema delle Commissioni da investire dell'esame di merito, atteso che il precedente Governo aveva annunciato già nello scorso mese di agosto la volontà di favorire l'approvazione di un disegno di legge parlamentare di modifica dell'articolo 81 della Costituzione.

In secondo luogo, stante anche la ristrettezza dei tempi per l'esame in sede referente, la richiesta di nuova assegnazione avanzata dalla Commissione sembra avere poche possibilità di accoglimento, con il rischio quindi che le sue competenze risultino nuovamente scavalcate.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*), considerato il tenore degli orientamenti espressi dai Gruppi, ritiene quindi preferibile ritirare la propria proposta di sollevare una questione di competenza con riguardo all'assegnazione in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 3047. In proposito i contributi e le riflessioni che i singoli Commissari sono in grado di offrire potranno trovare adeguato spazio nel parere da rendere alle Commissioni di merito oltre che attraverso la partecipazione all'esame in sede referente. Preannuncia pertanto un'integrazione dell'ordine del giorno dei lavori della corrente settimana con l'esame in sede consultiva dell'atto Senato n. 3047.

PER LO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI IN MERITO ALLA QUESTIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI DELLE BANCHE

La senatrice LEDDI (*PD*) richiama l'attenzione della Commissione sui nuovi requisiti patrimoniali definiti dall'Autorità bancaria europea (EBA), in base ai quali le banche italiane saranno costrette a deliberare cospicui aumenti di capitale sociale, entro il termine del 30 giugno prossimo, per un totale di 14,8 miliardi di euro. Risulta evidente come la necessità di reperire tale ingente liquidità metterà in difficoltà il sistema bancario nel suo complesso, rendendolo facilmente contendibile da parte di soggetti esteri. Sono inoltre evidenti anche le drammatiche ricadute sull'economia reale, dal momento che è a tutti nota la dipendenza delle attività produttive dal sostegno bancario. Occorre quindi che la Commissione si interroghi sulla natura, politica o tecnica, delle ragioni che sorreggono l'operato dell'EBA e su quali strumenti di difesa si possano approntare per tutelare il sistema bancario italiano. Occorre infine individuare uno specifico strumento procedurale che dimostri la piena consapevolezza del pro-

blema da parte della Commissione e la volontà di svolgere un ruolo attivo su tale fronte.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*) ricorda di aver sollevato la questione nella recente audizione del commissario europeo per il mercato interno e i servizi, Michel Barnier, e di aver ricevuto una risposta non soddisfacente. Si tratta di una questione della massima rilevanza, considerati gli effetti negativi di tali interventi di ricapitalizzazione sulle banche italiane. Non solo infatti si rischia la scalata degli istituti di credito da parte di soggetti stranieri, ma anche che essi siano costretti a procedere a un rientro anticipato dei fidi concessi alle imprese e alle famiglie. Concorda quindi con l'importanza di una presa di posizione da parte della Commissione, volta a chiarire i limiti di intervento dell'EBA, che è un organismo con una forte caratterizzazione tecnica.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) esprime il convincimento, a livello personale, che la contendibilità delle maggiori banche italiane sia il punto di arrivo di una serie di attacchi speculativi messi in opera contro il Paese. Inoltre già il presidente della CONSOB, Giuseppe Vegas, aveva evidenziato i rischi e gli effetti negativi derivanti dai massicci interventi di ricapitalizzazione resi necessari dai nuovi parametri europei e aveva altresì posto l'accento sulla questione dei poteri di intervento dell'EBA, come organismo di carattere puramente tecnico. Evidentemente gli interessi del sistema bancario italiano non sono stati adeguatamente rappresentati e difesi nell'ambito dei lavori dell'Autorità bancaria europea. Poiché si è in presenza di un gravissimo attacco al sistema bancario italiano, sottopone alla Commissione la proposta di convocare in audizione la Banca d'Italia per avere chiarimenti e orientare al meglio le riflessioni della Commissione.

Il senatore COSTA (*PdL*) si dichiara favorevole all'audizione della Banca d'Italia ed esprime altresì il convincimento che, nel definire i nuovi parametri europei di patrimonializzazione delle banche, vi fosse la piena consapevolezza dei loro effetti negativi sul sistema bancario italiano.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*), preso atto dell'orientamento emerso, propone quindi di procedere alle audizioni della Banca d'Italia e dell'EBA, quali Autorità di vigilanza sul settore bancario a livello nazionale ed europeo, e del Ministro dell'economia e delle finanze, come rappresentante politico degli interessi dell'Italia.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) dichiara di condividere pienamente i soggetti individuati dal presidente Baldassarri.

La Commissione concorda infine con la proposta del Presidente.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente BALDASSARRI comunica che l'ordine del giorno della corrente settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge costituzionale n. 3047 (Introduzione del principio di bilancio nella Carta costituzionale).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 6 dicembre 2011

Plenaria**341^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a Presidente dell'Autorità portuale di Genova (n. 130)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLO (*PdL*) illustra la proposta di rinnovo dell'incarico a presidente dell'Autorità portuale di Genova per il dottor Luigi Merlo.

Ricostruito l'*iter* procedurale che ha portato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad avanzare la candidatura, afferma che il presidente Merlo ha bene operato negli anni in cui ha svolto l'incarico di presidente dell'Autorità portuale di Genova, durante i quali il porto in questione ha recuperato il volume di traffici precedente all'inizio della crisi economica. A tal proposito, coglie l'occasione per sottolineare che il CIPE, nella seduta odierna, ha sbloccato interventi importanti e tra questi un importo significativo finalizzato alla realizzazione del secondo lotto costruttivo della Milano-Genova. Tali interventi, unitamente al ricordato buon funzionamento del porto, ridaranno a Genova il suo ruolo di traino dell'economia del Nord-Ovest.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore MASSIDDA (*PdL*), ricordata l'importanza di Genova per il settore della crocieristica, si dichiara favorevole alla proposta di nomina all'esame della Commissione.

Il senatore CASTELLI (*LNP*), con riferimento all'osservazione svolta dal relatore in merito alla seduta odierna del CIPE, afferma che gli interventi da esso deliberati devono considerarsi deludenti, rispetto a quanto era stato annunciato dal nuovo Governo.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal candidato nel suo precedente mandato di presidente dell'Autorità portuale di Genova e osserva che chi ha ben operato merita di essere confermato.

In merito alla seduta del CIPE, auspica che per il futuro le delibere di tale comitato siano rese più facilmente accessibili.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) annuncia il proprio voto favorevole alla proposta di nomina in esame, ritenendo che il candidato abbia ben operato in passato, nonostante le grosse difficoltà che ha dovuto affrontare.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) dichiara che non parteciperà al voto, in quanto ritiene che le schede di votazione debbano contenere un chiaro riferimento all'atto oggetto della votazione.

Il presidente GRILLO afferma che il modello in uso delle schede di votazione, uguale per tutte le Commissioni parlamentari è quello da sempre adottato. Si informerà comunque circa la fattibilità tecnica della proposta della senatrice Donaggio, anche in relazione ai costi.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Partecipano alla votazione i senatori BALDINI (*PdL*), BORNACIN (*PdL*), CAMBER (*PdL*), CASTELLI (*LNP*), Marco FILIPPI (*PD*), FISTAROL (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), GALLO (*PdL*), GRILLO (*PdL*), MAGISTRELLI (*PD*), MASSIDDA (*PdL*), MENARDI (*CN-Io Sud-FS*), MORRI (*PD*), RANUCCI (*PD*), Giancarlo SERAFINI (*PdL*), SIRCANA (*PD*), TOFANI (*PdL*), VIMERCATI (*PD*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con 16 voti favorevoli ed un astenuto.

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2011, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 413)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) dichiara che i motivi di perplessità sui contenuti dell'atto che avevano determinato il rinvio dell'esame alla seduta odierna, non sono venuti meno.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SULL'ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il senatore Marco FILIPPI (PD), relatore per l'atto comunitario n. 665 definitivo, recante proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, afferma che, alla luce dell'importanza e della complessità dell'atto in questione, sarebbe opportuno effettuare ulteriori approfondimenti prima dell'inizio dell'esame.

Il presidente GRILLO, in considerazione dello stretto collegamento intercorrente fra l'atto comunitario 665 e gli atti comunitari 657, 658 e 659, propone il rinvio dell'esame di tutti gli atti comunitari ad altra seduta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 6 dicembre 2011

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2735 e connessi

Riunione n. 6

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,10

(2735) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare

(2778) DI NARDO ed altri. – Disposizioni in materia di semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare

(2842) PIGNEDOLI ed altri. – Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e deleghe al Governo per il riordino della normativa agricola e per la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(Esame. Definizione di un testo unificato)

Plenaria

272^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2735) SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare

(2778) DI NARDO ed altri. – Disposizioni in materia di semplificazione della normativa agricola ed agroalimentare

(2842) PIGNEDOLI ed altri. – Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e deleghe al Governo per il riordino della normativa agricola e per la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 ottobre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stato costituito un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) illustra il testo unificato dei disegni di legge nn. 2735, 2778 e 2842, elaborato dal Comitato ristretto (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di adottare come testo base per la presentazione degli emendamenti il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al predetto testo unificato, per le ore 20 di venerdì 16 dicembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (n. 426)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 28, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, evidenziando preliminarmente che lo stesso è stato predisposto in base alla delega prevista dall'articolo 28 della legge comunitaria 2009, avente ad oggetto il complessivo riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura mediante la compilazione di un unico testo che tenga altresì conto, con le opportune integrazioni, della regolamentazione comunitaria nel settore.

Appare opportuno ricordare come i criteri direttivi stabiliti nella norma di delega abbiano fatto riferimento a profili rilevanti quali il ricambio generazionale, la semplificazione della normativa, lo sviluppo delle risorse marine e dell'imprenditoria locale, l'opera di controllo e contrasto alle frodi, la conservazione delle specie ittiche e la lotta alla pesca illegale.

Secondo quanto accennato – prosegue il Presidente relatore – l'opera di ricognizione delle disposizioni nazionali vigenti è stata effettuata alla luce del regime comunitario riguardante rilevanti profili del comparto, con esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e al regolamento (CE) n. 1005/2008, in tema di prevenzione e lotta alla pesca illegale.

Dalla stessa relazione al provvedimento risulta che l'opera condotta in base ai citati canoni ha portato a individuare alcune linee principali di intervento, quali le definizioni di attività professionali e non professionali, la programmazione e gli organi consultivi di settore, la tutela delle risorse ittiche, le misure economiche di sostegno e l'apparato sanzionatorio.

La particolare complessità e frammentazione della normativa, che peraltro incide su diverse discipline, ha evidenziato la necessità, nell'ambito delle citate linee principali di intervento, di procedere all'individuazione di alcuni obiettivi prioritari, che formano oggetto dello schema in esame, mentre è fin d'ora dichiarata l'intenzione di ricorrere a successivi provvedimenti atti a completare l'unico testo normativo, anche grazie alla possibilità, prevista dal comma 4 della norma di delega, di ricorrere a disposizioni correttive e integrative, che potranno essere in grado di completare il quadro unico di riferimento richiesto dalla delega stessa.

Gli obiettivi prioritari disciplinati dallo schema in esame – prosegue il Presidente relatore – sono da ricondurre sia all'introduzione di definizioni sistematiche concernenti le categorie di attività professionali e non professionali, attualmente assenti nella normativa, sia alla previsione di una disciplina completa del sistema sanzionatorio e di controllo, anche in relazione alle norme comunitarie che ne impongono l'adozione a partire dal 2012.

L'individuazione di tali obiettivi si riflette sulla struttura dell'articolato, suddiviso in tre titoli, corrispondenti rispettivamente all'attività di pesca e acquacoltura, all'apparato sanzionatorio e ad alcune disposizioni finali.

Nell'ambito del Titolo I particolare rilievo assume l'introduzione delle definizioni sistematiche di pesca professionale, di acquacoltura e di imprenditore ittico.

Quanto alla pesca professionale (articolo 2) – prosegue il Presidente relatore – va sottolineato come rientrino nella definizione, in relazione alla normativa comunitaria, anche le attività inerenti la conservazione e la trasformazione a bordo dei prodotti del mare, mentre tra le attività connesse, non prevalenti rispetto a quella principale, rientrano il «pescaturismo»,

l'«ittiturismo», come definiti dalla disposizione, nonché la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti.

Mentre l'articolo 3 fornisce la definizione e i caratteri dell'acquacoltura e delle relative attività connesse, l'articolo 4 disciplina la figura dell'imprenditore ittico, ricomprendendovi l'acquacoltore ed estendendo ad esso l'applicazione delle disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.

Occorre altresì segnalare l'introduzione della figura del «giovane imprenditore ittico» (articolo 5), di cui sono specificati i requisiti, con riferimento alla forma societaria, e al quale è consentito l'accesso al Fondo per l'imprenditoria giovanile in agricoltura, nel limite del 20 per cento delle risorse.

L'articolo 6 infine individua la definizione di «pesca non professionale», nel cui contesto assume rilievo la pesca scientifica e il limite di età posto per la pesca subacquea.

Il Titolo III – prosegue il Presidente relatore – avente ad oggetto il sistema sanzionatorio, individua, distinguendoli in separate norme, i comportamenti che costituiscono «contravvenzioni» (articolo 7) e «illeciti amministrativi» (articolo 10), determinando altresì, al loro interno, le ipotesi di «infrazioni gravi» come da normativa comunitaria.

In riferimento alle contravvenzioni sono previste delle pene, sia principali che accessorie, che vanno dall'arresto alla confisca del pescato, degli attrezzi e degli strumenti, e alla sospensione dell'esercizio commerciale.

Per gli illeciti amministrativi sono previste sanzioni amministrative pecuniarie in via principale, cui si accompagnano sanzioni accessorie, specificate dall'articolo 12.

Un tratto caratterizzante – prosegue il Presidente relatore – nel contesto dell'apparato sanzionatorio è costituito dall'introduzione, in conformità alla disciplina comunitaria, di un sistema di punti per infrazioni gravi, per le cui modalità e procedure di applicazione si fa rinvio ad un successivo decreto ministeriale.

Vengono in ogni caso fissate norme relative a rilevanti profili di tale sistema, quali il Registro nazionale delle infrazioni, le ipotesi di sospensione e di revoca definitiva della licenza (articolo 16), e la possibilità di procedere alla cancellazione dei punti assegnati, per le sole ipotesi e secondo i meccanismi specificati dall'articolo 18.

Il sistema di punti e le relative sanzioni sono previste nei successivi articoli anche nei confronti del comandante della nave, con la previsione della sospensione fino a due mesi della funzione di comando.

L'attività di vigilanza e controllo – prosegue il Presidente – oggetto dell'articolo 22, è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e affidata ai soggetti di cui al comma 3 della disposizione, la quale peraltro prevede la possibilità di vigilanza anche per le amministrazioni regionali e locali, tramite agenti giurati in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'articolo 24 prevede infine un potere di deroga, da parte del Ministero, rispetto alle discipline regolamentari nazionali e in conformità alle

norme comunitarie, in quanto finalizzato ad adeguare il settore al progresso scientifico e tecnologico.

Tra le disposizioni finali del Titolo III, si segnala una procedura semplificata con il ricorso a successivi decreti ministeriali attuativi del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2735, 2778, 2842

NT

LA COMMISSIONE

CAPO I

IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di imprenditore agricolo professionale)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di accertamento e di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1»;

al comma 5-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e le eventuali connesse attività di verifica ai fini previdenziali».

2. Al fine dell'uniforme applicazione della normativa statale relativa all'imprenditore agricolo professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004.

CAPO II
LAVORO E PREVIDENZA

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di assunzioni di lavoratori dipendenti delle imprese agricole)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».

2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 276 del 2003, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Comunicazione di assunzione plurima)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente il codice fiscale del datore di lavoro, il codice identificativo denuncia aziendale (CIDA), il riferimento al contratto collettivo applicato nonché, riferito ad ogni singolo lavoratore: il codice fiscale, la tipologia contrattuale, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte, la qualifica professionale ed il livello di inquadramento. Per i lavo-

ratori extracomunitari i dati da trasmettere devono essere integrati con gli estremi del permesso di soggiorno ed, ove occorra, con la dichiarazione relativa alla sistemazione alloggiativa nonché con l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio. La predetta procedura non si applica per le comunicazioni di variazione, proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro, per le assunzioni a tempo determinato *part-time*, e per i rapporti che, ancorché a tempo determinato, prevedano agevolazioni previdenziali a favore del lavoratore. A ciascun lavoratore è consegnata copia della comunicazione di assunzione, secondo la normativa vigente».

Art. 4.

(Nulla osta al lavoro per extracomunitari)

1. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. La richiesta si intende accolta, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, qualora lo sportello unico per l'immigrazione non comunichi nello stesso termine, al datore di lavoro il proprio diniego nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

2) il lavoratore stagionale che nell'anno precedente abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo».

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro».

2. All'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro oltre il primo che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore a partire dal secondo rapporto di lavoro si trovi legittimamente presente nel territorio

nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'Autorità Consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intende prorogata, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto instaurato».

Art. 5.

(Sicurezza sul lavoro per gli operai agricoli a tempo determinato)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-bis. Per i datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori a tempo determinato:

a) gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria non si applicano ai lavoratori a tempo determinato. I suddetti lavoratori sono tenuti a sottoporsi a visita medica biennale presso i Servizi di medicina del lavoro dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, i quali rilasciano apposita certificazione attestante l'effettuazione della visita medica, con giudizio sull'idoneità generica e specifica relativa all'attività lavorativa agricola;

b) gli obblighi relativi all'informazione si intendono espletati attraverso l'informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta in azienda;

c) gli obblighi relativi alla formazione si intendono espletati attraverso una formazione effettuata con cadenza triennale secondo le procedure individuate nella contrattazione collettiva. La formazione comprende anche le procedure di primo soccorso e antincendio.

13-ter. Per i datori di lavoro agricoli che assumono esclusivamente lavoratori a tempo determinato la valutazione dei rischi è limitata alle sole lavorazioni per le quali i lavoratori medesimi sono stati assunti».

Art. 6.

(Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter. La valutazione dei rischi nelle aziende agricole che occupano fino a dieci dipendenti, con particolare riferimento ai rischi chimico, bio-

logico, rumore, vibrazioni e movimentazione manuale dei carichi, può essere effettuata attraverso metodologie semplificate indicate da norme di buona tecnica e buona prassi.»;

b) al comma 7, alla lettera b), dopo le parole: «rischi chimici, biologici», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle aziende agricole.».

Art. 7.

(Disposizioni sul primo soccorso nei luoghi di lavoro)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le aziende agricole, a prescindere dal numero di lavoratori occupati, sono classificate nel Gruppo C, di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, relativo al pronto soccorso aziendale».

Art. 8.

(Abilitazione specifica degli operatori)

1. Il comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:

«5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, previa consultazione delle parti sociali».

Art. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole e agroindustriali)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole e agroindustriali e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole e per le attività agroin-

dustriali classificate a rischio medio e basso ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998».

CAPO III

AMBIENTE

Art. 10.

(Autorizzazione integrata ambientale)

1. All'articolo 29-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Art. 11.

(Emissioni in atmosfera di allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 272, comma 1, e successive modificazioni, il nono periodo è soppresso;

b) all'articolo 279, comma 3, e successive modificazioni, le parole: «o ai sensi dell'articolo 272, comma 1,» sono soppresse;

c) all'allegato IV alla parte V, parte I, numero 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *m*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i *silos* per i cereali»;

2) dopo la lettera *z*) è aggiunta la seguente:

«*z-bis*) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella, e che dispongono di terreni sui quali è effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti in base a quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, e alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate. Per «allevamento effettuato in ambiente confinato» si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. capi	Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200	Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Altre vacche (nutrici e duplice attitudini)	Meno di 300	Altre vacche (nutrici e duplice attitudini)	Da 300 a 600
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300	Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300	Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1000	Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400	Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000	Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2500
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2000	Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2000 a 4000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000	Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000	Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000	Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Altro pollame	Meno di 30000	Altro pollame	Da 30000 a 40000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7000	Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7000 a 40000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14000	Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000	Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40000	Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000	Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250	Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Allevamenti di struzzi	Meno di 700	Allevamenti di struzzi	Da 700 a 1500

2. Alla parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella di cui alla lettera *nn*) è soppressa.

Art. 12.

(Emissioni in atmosfera di essiccatoi)

1. All'Allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, comma 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:
«v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi di potenza installata non superiore a 620.000 chilocalorie.»;

b) alla parte II, comma 1, dopo la lettera v), è inserita la seguente:
«v-bis: Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato».

Art. 13.

(Movimentazione aziendale dei rifiuti)

1. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dalla propria azienda alla cooperativa di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo».

Art. 14.

(Esonero dall'iscrizione all'albo gestori ambientali)

1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, e successive modificazioni, le parole: «nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno» sono soppresse;

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. L'iscrizione all'Albo non è dovuta per le imprese che svolgono attività di raccolta o di trasporto di rifiuti da loro stesse prodotti, a titolo non professionale, vale a dire in maniera non ordinaria e non regolare. Salvo prova contraria, si presumono professionali i trasporti, effettuati dall'imprenditore, di rifiuti da lui non prodotti».

Art. 15.

(Digestato non proveniente da rifiuti)

1. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo la lettera *ff*) è inserita la seguente:

«*ff*-bis) digestato da non rifiuto»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia».

Art. 16.

(Esonero dall'iscrizione al SISTRI)

1. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono soppresse.

Art. 17.

(Registro di carico e scarico dei rifiuti)

1. All'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: «La conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli imprenditori di cui al comma 9 devono effettuare il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52».

Art. 18.

(Deposito temporaneo di rifiuti)

1. All'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), e successive modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso la cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.».

Art. 19.

(Utilizzo di sottoprodotti in impianti di biogas)

1. All'articolo 185, comma 2, lett. *b*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prima delle parole: «i sottoprodotti di origine animale» inserire le seguenti: «fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*,».

Art. 20.

(Accordi e contratti di programma)

1. All'articolo 206 del decreto n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa europea e possono prevedere semplificazioni amministrative e agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto della normativa europea ed il ricorso a strumenti economici».

2. All'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) da parte di coloro che aderiscono a convenzioni o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 comporta l'automatica iscrizione all'Albo, senza costi aggiuntivi e senza necessità di ulteriori adempimenti amministrativi.»;

b) al comma 8, primo periodo, le parole: «, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,» sono soppresse.

CAPO IV

CONTRATTI AGRARI

Art. 21.

(Semplificazione in materia di contratti agrari)

1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.

Art. 22.

(Norme in materia di prelazione e riscatto agrari)

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge, siano iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Art. 23.

(Semplificazione in materia di rilascio di autorizzazioni per tagli colturali)

1. Lo studio di valutazione di incidenza di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, non necessita per:

a) gli interventi riconducibili alla definizione di taglio colturale, così come disciplinati dalle normative regionali, e alle relative opere connesse ed accessorie;

b) i Piani di Gestione ed assestamento redatti secondo i principi della gestione forestale sostenibile e che prevedono esclusivamente gli interventi di cui alla lettera a).

CAPO V

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 24.

(Snellimento amministrativo per la circolazione delle macchine agricole)

1. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.

Art. 25.

(Agenzia per le imprese e procedimenti di interesse agricolo)

1. Le agenzie per le imprese di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, possono indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni per l'istruttoria dei procedimenti di interesse agricolo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale ipotesi, l'Agenzia fornisce supporto organizzativo e gestionale alla conferenza stessa partecipandovi in rappresentanza dell'imprenditore agricolo che abbia a tal fine conferito mandato.

Art. 26.

(Termini procedurali)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «entro novanta giorni».

Art. 27.

(Denuncia di inizio attività - DIA - ai fini igienico-sanitari)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole di cui al comma 3 del presente articolo, compiuta dall'impresa agricola che effettua

produzione primaria e non trasforma il prodotto, costituisce altresì adempimento all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004».

CAPO VI

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORME

Art. 28.

(Interpretazione autentica di norme)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole «istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate alla pubblica amministrazione» si interpretano nel senso che le predette istanze possono essere inoltrate per l'emanazione di provvedimenti anche di natura discrezionale.

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, le parole «in deroga alle norme vigenti» si interpretano nel senso che la deroga è relativa a tutte le disposizioni in materia di contratti pubblici ad esclusione di quelle inerenti ai requisiti essenziali del contratto nonché alla tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative agricole e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

4. All'articolo 1, comma primo, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modificazioni, il riferimento alle cooperative di lavoro si interpreta nel senso che sono suscettibili di ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale anche le cooperative forestali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227.

5. Il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 194 del 2008 si interpreta nel senso che sono esclusi dal campo di applicazione di tale provvedimento gli imprenditori agricoli comprese le cooperative di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto 228 del 2001 che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c. utilizzando i prodotti prevalentemente forniti dai soci.

Art. 29.

(Comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il modello di comunicazione unica individuato dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, comprende una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione.

CAPO VII

CONTROLLI

Art. 30.

(Semplificazione del sistema dei controlli)

1. All'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle seguenti tipologie di controllo:

a) controllo igienico-sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

b) controlli relativi agli aspetti ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) controlli sulle autorizzazioni rilasciate dal comune per le industrie insalubri»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 31.

(Semplificazione amministrativa ai fini igienico-sanitari)

1. Le imprese agricole già in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di una registrazione, di una comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa non sono tenute agli adempimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

CAPO VIII

AIUTI COMUNITARI

Art. 32.

(Semplificazione delle procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari)

1. Al fine di semplificare le procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni interessate informano adeguatamente in merito i soggetti richiedenti i contributi, promuovono ed attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative ed applicative correlate»;

b) al comma 8 la parola «prioritariamente» è soppressa.

All'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organismi pagatori interessati sono obbligati a predisporre in merito le adeguate procedure di gestione delle istanze, mettendo a disposizione degli utenti le circolari esplicative ed applicative correlate».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 6 dicembre 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
CURSI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE DEI COMMISSARI STRAORDINARI DI VALTUR S.P.A.

Plenaria

253^a Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI informa la Commissione che nel corso della prossima settimana il ministro dello sviluppo economico Passera interverrà in audizione per le comunicazioni sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, mercoledì 7 dicembre, convocata alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 6 dicembre 2011

Plenaria

267^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero e il vice ministro allo stesso Dicastero Martone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, nonché la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Il presidente GIULIANO avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Nel porgere un cordiale benvenuto al ministro Fornero e al vice ministro Martone e nel ringraziare calorosamente il Ministro per la tempesti-

vità con la quale interviene ad illustrare le linee politiche del Dicastero, il PRESIDENTE rievoca brevemente i provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione e le tematiche sulle quali sono in corso indagini conoscitive. Cede quindi la parola al Ministro per la sua esposizione.

Il ministro FORNERO, espresso l'auspicio che l'odierna seduta rappresenti solo la prima occasione d'incontro con la Commissione lavoro, evidenzia che nella competenza del suo Dicastero ricadono questioni di grande rilievo e delicatezza. La ragione per la quale in questa prima fase si è concentrata essenzialmente sul capitolo previdenziale rappresenta esclusivamente un riflesso delle vicende economico-finanziarie, che sono d'altro canto all'origine della nascita stessa del governo Monti e che hanno imposto di agire innanzitutto sulla spesa, posponendo ogni intervento relativo alla regolazione del mercato del lavoro. Il tema del mercato del lavoro e quello degli ammortizzatori sociali sono tuttavia necessariamente complementari alla materia pensionistica. In assenza di un miglior funzionamento del mercato del lavoro, la riforma del sistema previdenziale adottata dal governo Monti è destinata a funzionare unicamente sul piano finanziario, ma si incorrerà in un problema di adeguatezza delle prestazioni e di impoverimento relativo dell'intero sistema Italia. L'impegno di tutti è dunque finalizzato al funzionamento equilibrato del mercato del lavoro, al fine di renderlo sempre più inclusivo. Naturalmente andranno complessivamente ridisegnati anche i meccanismi degli ammortizzatori sociali, in modo che nessuno resti escluso.

La riforma previdenziale contenuta nel provvedimento di urgenza cosiddetto «Salva Italia» presenta caratteristiche di equità, anzitutto tra le generazioni, e, all'interno delle generazioni, di sostenibilità nel lungo termine e razionalizza l'intero sistema previdenziale. Negli ultimi anni la normativa pensionistica ha subito varie modifiche, sempre sotto la spinta dell'emergenza, sovente tuttavia reciprocamente incoerenti. L'esposizione odierna si concentrerà sulle caratteristiche della riforma, prescindendo dunque dal tema della deindicizzazione. La condizione che ha portato all'adozione del decreto-legge è rappresentata dall'emergenza, interna ed esterna; di qui la scelta dolorosa di ridurre l'indicizzazione delle pensioni, limitandola solo alle pensioni di importo due volte superiore al minimo. Ciò non rappresenta tuttavia il frutto della riforma, bensì il risultato del vincolo alla base del provvedimento d'urgenza.

La riforma ha connotati di grande severità e realizza cambiamenti rilevanti. Nell'immediato, dal primo gennaio 2012 si passerà al metodo contributivo *pro rata* di calcolo delle pensioni. Si introduce inoltre una caratteristica che sarà fondamentale nel mercato del lavoro, vale a dire la flessibilità nel pensionamento. Il sistema è finanziariamente in equilibrio ed è compatibile con la solidarietà nei confronti dei soggetti svantaggiati, senza tuttavia creare privilegi; privilegi che sono invece impliciti nel sistema di calcolo delle pensioni con il metodo retributivo, che finisce con il dare di più a chi ha di più. Non potendosi tuttavia passare dall'oggi al domani ad un sistema completamente contributivo, si propone da subito e per tutti un

sistema misto. Era intenzione del Governo dare un segnale chiaro in favore dell'aumento dell'età media di pensionamento, atteso che oggi taluni lavoratori escono dal mercato a soli 56, 57 o 58 anni. Con il metodo contributivo a regime le pensioni di anzianità spariranno. L'innalzamento dell'età con la convergenza verso il sistema contributivo riguarderà soprattutto le lavoratrici del settore privato, per le quali l'età di accesso alla pensione è oggi più bassa rispetto alle lavoratrici pubbliche e agli uomini. A fini di trasparenza, le cosiddette «finestre» verranno inglobate nei requisiti. L'età minima di pensionamento per le donne sarà dunque di 62 anni, con una fascia di flessibilità dai 62 ai 70 anni. Entro il 2018 le lavoratrici private convergeranno sull'età degli uomini e delle lavoratrici pubbliche (65-66 anni). Alle pensioni di anzianità oggi si accede con il meccanismo delle quote ed un'anzianità contributiva di 40 anni, cui va aggiunta la cosiddetta «finestra». Il decreto-legge fa scomparire le quote: la pensione di anzianità si consegue dunque unicamente con l'anzianità contributiva. In caso di età inferiore all'età minima della donna (62 anni) si avrà una penale di due punti percentuali per ogni anno di anticipo. L'impatto della manovra è dunque chiaramente abbastanza severo. Con il metodo contributivo, la flessibilità in uscita si attesterà tra i 63 ed i 70 anni, indicizzati per l'anno. Nel provvedimento si riscontrano inoltre misure di equità all'interno del sistema pensionistico pubblico. I fondi speciali sono chiamati alla solidarietà. Si è previsto un aumento dei contributi – peraltro in misura tollerabile – per i lavoratori autonomi. È stato chiesto alle casse previdenziali di adottare misure di equilibrio finanziario, in mancanza delle quali si passa al metodo contributivo. Il principio di base è che la pensione di ciascuno dipende dal suo stesso lavoro: un maggior numero di anni di lavoro implica maggiori contribuzioni e, al momento della pensione, un'aspettativa di vita inferiore. Sono queste le ragioni per le quali si premia inoltre la permanenza nel lavoro.

Il presidente GIULIANO ringrazia il Ministro per l'ampia esposizione e le chiede se non ritenga di aggiungere qualche considerazione con riferimento al mercato del lavoro.

Il ministro FORNERO, riprendendo brevemente la parola, sottolinea la stretta connessione esistente tra mercato del lavoro e crescita, ribadendo di essere stata costretta, unicamente per motivi di necessità, a concentrarsi interamente sulla materia pensionistica. In un momento successivo, allorché si potrà affrontare anche la questione del mercato del lavoro, ritiene che la direzione da percorrere sarà quella della *flexsecurity*, con garanzia di protezione dei lavoratori ad un trattamento adeguato. Si dichiara fin d'ora disponibile ad un successivo confronto anche su queste questioni.

Sulle comunicazioni del Governo si apre il dibattito.

Il senatore ICHINO (PD) conviene sulla direzione in cui muove la riforma esposta dal ministro Fornero, considerandola necessaria a fronteg-

giare la situazione attuale. Nel sottolineare che l'intervento del Governo si colloca in una situazione in cui il mercato del lavoro è privo di strumenti di *outplacement* ed in cui è diffusa la cultura dell'incollocabilità di alcune categorie di lavoratori in relazione alla loro fascia di età, ed in attesa di una riforma del mercato stesso che superi un'impostazione tutta italiana, chiede al Ministro quali disposizioni transitorie siano finalizzate a risolvere alcune situazioni di criticità, in particolar modo quelle relative ai lavoratori in mobilità il cui trattamento scada in un momento in cui la riforma non viene ancora applicata, ma essi abbiano già maturato i requisiti in base alla normativa precedente, ai lavoratori che hanno stipulato con l'INPS un contratto di riscatto di contributi sulla base della vecchia disciplina, nonché ai lavoratori del settore bancario, che fruiscono del Fondo di solidarietà.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) esprime il dissenso della Lega Nord nei confronti di una riforma che considera iniqua, lamentando che la crisi sia diventata un mezzo di legittimazione di scelte economiche e politiche brutali. Nel citare un'intervista radiofonica del Ministro, nella quale aveva dichiarato che la riforma si riferisce al futuro e non al passato, afferma che il decreto smentisce tale affermazione e sottolinea che con esso si colpiscono le pensioni di anzianità, concentrate prevalentemente nel Nord Italia, lasciando intatte quelle di invalidità, collocabili per il 65 per cento al Sud.

Il senatore TREU (*PD*) esprime personale apprezzamento rispetto all'ordine di priorità dell'intervento governativo: una priorità temporale che riguarda la riforma del sistema previdenziale e una priorità politica assegnata al tema del lavoro. Ricorda che la Commissione nei propri lavori ha dedicato specifica attenzione alla questione degli ammortizzatori sociali ed accoglie favorevolmente l'accento dato agli interventi a sostegno dell'occupazione – che rappresentano, a suo parere, la vera politica del lavoro – soprattutto delle donne e dei giovani. Chiede quindi delucidazioni in merito all'incentivazione dell'occupazione attraverso l'IRAP. Ritenendo coerente l'impostazione della riforma con il sistema europeo e plaudendo alla decisione di non operare una nuova riforma, ma di partire dalla messa a regime del sistema contributivo, domanda come si possano eliminare velocemente una serie di distorsioni e privilegi esistenti nel sistema italiano, con specifico riferimento alle casse previdenziali ed alla classe politica. Nel sottolineare la necessità di un superamento rapido delle pensioni di anzianità, registra nell'intervento operato dal Governo due punti di sofferenza nelle misure che riguardano le pensioni più basse e nell'eccessiva celerità dell'entrata a regime di una riforma epocale, che potrebbe comportare problemi per alcune categorie di lavoratori, ed innanzitutto per quelli precoci. Si sofferma infine sul problema della sostenibilità, con particolare riferimento alla previdenza complementare.

Il senatore SCARABOSIO (*PdL*) condivide l'impianto della riforma, auspicando, però, una riflessione sui trattamenti di reversibilità e sui cosiddetti *baby* pensionati, nonché sulla situazione patrimoniale delle Casse previdenziali.

Il senatore CASTRO (*PdL*) nell'enunciare la piena e leale collaborazione della sua parte e nell'evidenziare la severità ed il rigore dell'intervento governativo, ne considera necessaria l'integrazione con interventi relativi all'*outplacement*, alla previdenza complementare e alla riforma degli ammortizzatori sociali. Esprime poi perplessità in merito al concetto di reddito minimo garantito. Chiede infine quale sia la posizione del Governo in relazione ai disegni di legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (atti Senato 1473 e 1409), attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 11^a. Quanto al concetto di flessibilità, sottolinea la necessità di un bilanciamento tra *insider* ed *outsider* nel mercato del lavoro.

Il senatore VIESPOLI (*CN-Io Sud-FS*), nel sottolineare l'ineludibilità delle questioni afferenti al mercato del lavoro, in tutte le sue declinazioni, sottolinea l'iniquità dell'intervento governativo in relazione alla mancata indicizzazione delle pensioni e ai lavoratori in mobilità da accompagnare alla pensione. Nel domandare delucidazioni in merito all'impatto dell'intervento previdenziale su questa categoria di lavoratori, si interroga sul perché non si sia ritenuto di continuare nel riallineamento contributivo delle diverse tipologie lavorative, determinandosi così una ulteriore penalizzazione del lavoro atipico. Ricorda, inoltre, che il 31 dicembre scadono le Casse integrazioni in deroga, sollecitando al riguardo una presa di posizione del Ministro.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 6 dicembre 2011

Plenaria

292^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Croce rossa italiana, il dottor Leonardo Carmenati, capo dipartimento delle attività socio sanitarie e delle operazioni in emergenza e volontariato, accompagnato dal dottor Ulrico Angeloni, direttore sanitario nazionale e dalla dottoressa Alessandra Diodato, direttore delle attività per l'immigrazione, nonché la dottoressa Maria Rosa Pisani, direttore regionale Puglia e Molise e direttore del Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale (AMPAFI), accompagnata dal dottor Claudio Iocchi, dirigente del servizio procurement contratti e patrimonio della Croce rossa italiana.

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla istituzione del programma «Salute per la crescita», terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute per il periodo 2014-2020 (n. COM (2011) 709 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore, in sostituzione del relatore designato, senatore D'Ambrosio Lettieri, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, riferisce sulla proposta in esame, diretta a istituire il terzo programma pluriennale d'azione dell'UE in materia di salute, per il periodo 2014-2020, denominato Programma «Salute per la crescita», in sostituzione del precedente programma, previsto dalla decisione n. 1350/2007/CE, che si concluderà alla fine del 2013.

Rispetto al precedente programma, si registra un ampliamento del raggio d'azione e della relativa dotazione finanziaria, e al contempo si delineano più dettagliatamente i confini di competenza. Il nuovo Programma «Salute per la crescita», infatti, tiene conto dell'esigenza di contenere il settore sanitario entro limiti di sostenibilità, puntando anche sull'innovazione, per migliorare la salute dei cittadini dell'UE e proteggerli dalle minacce sanitarie transnazionali.

Nell'ambito di questa nuova impostazione, il Programma individua le seguenti quattro linee di azione: (1) contribuire alla realizzazione di sistemi sanitari innovativi e sostenibili; (2) migliorare l'accesso a cure sanitarie migliori e più sicure per i cittadini dell'Unione Europea; (3) promuovere la buona salute e prevenire le malattie; (4) proteggere i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere. In tutti i settori si prevede di rafforzare l'applicazione della legislazione settoriale vigente, la promozione dello scambio delle *best practices* tra gli Stati membri e la creazione di sistemi di documentazione sanitaria a sostegno dei processi decisionali in ambito sanitario.

Per quanto riguarda, in particolare, l'innovazione e la sostenibilità dei sistemi sanitari, si prevede di sviluppare la cooperazione a livello dell'Unione Europea in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie, promuovere l'interoperabilità delle applicazioni di sanità elettronica, rafforzare la sostenibilità del personale sanitario mediante una più efficace programmazione e strategie di permanenza nel posto di lavoro, fornire assistenza agli Stati membri per accompagnare le riforme dei loro sistemi sanitari, e promuovere l'invecchiamento attivo.

Con riguardo alla finalità di migliorare l'accesso alle cure sanitarie migliori e più sicure, il Programma prevede di promuovere le reti europee di centri di riferimento, come quella per le malattie rare, rafforzare la collaborazione e lo sviluppo di orientamenti, in particolare per le malattie croniche e per l'uso prudente degli agenti antimicrobici.

In materia di minacce sanitarie transfrontaliere, il Programma prevede di migliorare la capacità di valutazione dei rischi; promuovere il rafforzamento delle capacità di contrasto alle minacce sanitarie, anche mediante approcci comuni alla vaccinazione e lo sviluppo di orientamenti e meccanismi per l'acquisto congiunto di medicinali.

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissata in 446 milioni di euro. I contributi finanziari dell'Unione possono assumere la forma di sovvenzioni, di appalti pubblici o di qualsivoglia altro intervento necessario per conseguire gli obiettivi del Programma.

Le sovvenzioni (somme forfettarie, rimborsi secondo costi standard o finanziamenti a tasso fisso) possono essere erogate per finanziare azioni aventi un chiaro valore aggiunto per l'UE, intraprese da enti pubblici o privati, tra cui istituti di ricerca, istituti sanitari, università e imprese. Inoltre, le sovvenzioni possono essere erogate anche per finanziare le spese di funzionamento di enti privati che operano nel settore della sanità pubblica,

senza scopo di lucro, che sono indipendenti dall'industria e dal commercio e che operano in almeno la metà degli Stati membri.

Le sovvenzioni sono oggetto di cofinanziamento da parte dell'UE nella misura pari al 60 per cento delle spese, con possibilità di arrivare fino all'80 per cento nei casi di utilità eccezionale ai fini del Programma. La parte restante deve essere finanziata dalle autorità sanitarie pubbliche o da altre entità pubbliche o private.

Il Programma è gestito dalla Commissione europea sulla base di piani di lavoro annuali adottati secondo la procedura d'esame della «comitologia», di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, in base al quale il comitato composto da rappresentanti degli Stati membri può arrivare anche a bloccare l'adozione del piano di lavoro e a presentarne autonomamente uno modificato. Il piano di lavoro annuale deve prevedere le priorità e le azioni da intraprendere, con i relativi stanziamenti di risorse, i criteri di ammissibilità dei beneficiari e di determinazione delle percentuali di cofinanziamento, nonché i criteri essenziali per la selezione delle proposte. Deve inoltre prevedere il calendario degli avvisi di bando di gara e degli inviti a presentare proposte. La Commissione europea è tenuta a verificare l'attuazione del programma, a tenere informati il Parlamento europeo e il Consiglio, e a presentare una relazione al citato comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. La Commissione, inoltre, dovrà avere cura di evitare un aumento sproporzionato dell'onere amministrativo a carico degli Stati membri. Infine, la Commissione deve presentare, entro il primo semestre del 2018, una relazione di valutazione sul conseguimento degli obiettivi di tutte le misure (a livello di risultati e di impatti), sull'efficienza dell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo del programma, ai fini della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle misure ed eventualmente del Programma stesso.

In merito al rispetto del principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme al suddetto principio in quanto il Programma pone l'accento sugli ambiti in cui gli Stati membri non possono agire efficacemente da soli, laddove sono in gioco questioni chiaramente di carattere transfrontaliero o di mercato interno e laddove si riscontrano vantaggi significativi e una maggiore efficienza nella collaborazione a livello di UE. Nella relazione si specifica, inoltre, che il programma promuove le iniziative nei settori in cui si denota chiaramente il valore aggiunto per l'UE sulla base di alcuni criteri, tra i quali: potenziare lo scambio delle migliori pratiche fra gli Stati membri; sostenere le reti per la condivisione delle conoscenze o l'apprendimento reciproco; affrontare le minacce sanitarie transfrontaliere al fine di ridurre i rischi e attenuarne le conseguenze; affrontare specifiche questioni relative al mercato interno per le quali l'UE è sostanzialmente legittimata a garantire soluzioni di qualità elevata in tutti gli Stati membri; liberare il potenziale di innovazione nel settore sanitario; adottare iniziative che possano portare a un sistema di valutazione comparativa; migliorare le economie di scala evitando inutili duplicazioni e ottimizzando l'impiego delle risorse finanziarie.

La proposta, infine, è conforme al principio di proporzionalità in quanto essa non va al di là di quanto necessario per perseguire gli obiettivi del Programma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell'ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte: audizione di rappresentanti della Croce Rossa Italiana

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito delle audizioni svolte nella seduta del 27 settembre u.s., era rimasto in sospeso lo svolgimento delle repliche del dottor Nicola Niglio e del dottor Leonardo Carmenati. A riguardo informa che il dottor Nicola Niglio, ha comunicato che, a decorrere dal 1° novembre 2011, ha assunto l'incarico dirigenziale di livello generale di direttore dell'ufficio per gli affari generali e per le risorse del Ministero dello sviluppo economico, rappresentando la impossibilità ad intervenire in Commissione in qualità di capo del dipartimento per le risorse umane, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Croce rossa italiana.

In replica ai quesiti emersi nel corso della citata audizione, il dottor Niglio ha comunque trasmesso un documento che viene posto in distribuzione.

Dà quindi la parola al dottor Carmenati per lo svolgimento della replica.

Il dottor CARMENATI si sofferma sul tema del trasporto degli infermi e sulla questione della formazione, rilevando come nell'ambito della Croce rossa esista una formazione interna dei volontari con diversi corsi con particolare riguardo alle attività di *advocacy* e di divulgazione che vengono ordinariamente svolte nelle scuole sul tema degli interventi umanitari. In ordine all'altro quesito posto nel corso della sua audizione, in

materia di formazione del personale, ricorda come l'articolo 4 della Convenzione sul personale ARES 118 ha previsto un'attività di formazione a carico dell'ARES con un intervento della Croce rossa per colmare eventuali *deficit* formativi, intervento i cui costi è previsto fossero comunque a carico dell'ARES. Rileva come nella prassi tale meccanismo di rimborso non sia stato tuttavia attivato.

In ordine al miglioramento dell'efficienza, ricorda le proposte di riforma sul tema dell'articolazione dell'ente tra centro e periferia, mentre in materia di attività di gestione delle ambulanze, sottolinea una forte regionalizzazione dei servizi da cui scaturisce una eterogeneità degli stessi. Rileva in particolare la complessità del dare linee uniformi su tale questione risultando necessario operare alla luce delle normative regionali.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) si sofferma sull'avvenuto licenziamento di un ingente numero di dipendenti che erano stati formati e oggetto di specifico accordo in materia di assunzione. Dopo aver ricordato gli atti di protesta posti in essere da tale personale, sottolinea la responsabilità morale e giuridica della Croce rossa italiana rispetto alle garanzie che erano state prospettate a tale personale – oggetto di apposita attività di formazione – garanzie di assunzione che sono rimaste invece inevase.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto del dato informativo fornito dal senatore Gramazio, rileva come tale considerazione sarà posta all'attenzione del Commissario straordinario della Croce rossa, di cui è già prevista l'audizione. Dà quindi la parola alla dottoressa Pisani per lo svolgimento della relazione.

La dottoressa PISANI si sofferma sulla situazione economico-patrimoniale della Croce rossa italiana, ricordandone la natura di ente pubblico non economico, da cui scaturisce la valenza di regole pubblicistiche sia in relazione all'assunzione e al trattamento del personale, sia per quanto concerne l'evidenza pubblica, nonché con riferimento ai profili che più propriamente concernono le convenzioni. Rileva come il personale dell'ente abbia subito un notevole decremento, anche alla luce dei vincoli di riduzione di organico previsti dalle manovre per gli anni 2010 e 2011, in particolare con i decreti legge n. 78 del 2009 e n. 78 del 2010; si sofferma quindi sull'organico dell'ente, con riferimento alle unità di personale civile e militare.

Dopo aver ricordato l'articolazione territoriale della Croce rossa italiana in comitati locali e comitati provinciali, sottolinea come la stipula di convenzioni sia comunque sottoposta ad un controllo che interessa in ultima istanza il comitato centrale, chiamato a rilasciare il proprio benestare. Sul piano contabile si è determinata negli anni una discrasia, dovuta al ricorso sia a personale a tempo determinato, sia ad altro personale militare e civile di ruolo; quest'ultimo risulta infatti pagato dal comitato centrale, in quanto personale di ruolo, con un effetto di squilibrio degli oneri, che non hanno interessato i comitati locali. A tale riguardo la delibera n. 221 del

2007 ha inteso riequilibrare tale assetto, prevedendo un contributo di solidarietà a carico dei comitati locali a favore del comitato centrale.

Ricorda come, a partire dal nuovo commissariamento del 2008, sia iniziata un'opera di razionalizzazione anche con riferimento allo stallo nell'approvazione dei rendiconti che si era registrato dall'esercizio finanziario 2004. In particolare, nell'anno 2011 sono stati approvati i rendiconti di bilancio di tutti gli esercizi finanziari sino all'anno 2010 ed è altresì stata realizzata una *road map* sull'opera di rendicontazione, con l'accertamento dei residui e l'eliminazione degli stessi. In tale ambito è stata altresì attivata una gestione informatica che consente il continuo aggiornamento del sistema di bilancio al fine di garantire una maggiore chiarezza dei dati economico-finanziari. L'attività di innovazione ha altresì tenuto conto dei nuovi interventi legislativi in materia di dirigenza di valutazione di *performance*, al fine di garantire una maggiore chiarezza ed un ridimensionamento dello squilibrio finanziario. Ricorda comunque come il bilancio consolidato della Croce rossa risulti nel complesso in positivo, sia per quanto attiene al lato patrimoniale sia per quanto concerne il saldo contabile, mentre profili critici interessano il saldo di cassa proprio in relazione all'articolazione centrale e periferica dell'ente.

Passa quindi ad illustrare la situazione della gestione nelle regioni Puglia e Molise, di cui ha assunto l'incarico di direttore *ad interim*. Ricorda al riguardo il ricorso ad altro personale che si è reso necessario in specifiche situazioni, richiamando poi la situazione del comitato di Barletta, dove in mancanza di personale nella relativa sede, è stato nominato un vicecommissario; anche in tali regioni si è svolto un lavoro diretto alla chiusura dei rendiconti ed alla raccolta dei dati al fine di chiudere contabilmente il quadro finanziario di tutti i comitati.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai senatori per lo svolgimento dei quesiti.

Il relatore BOSONE (PD) rileva come dall'intervento svolto sembra emergere un quadro di progressivi miglioramenti che tuttavia presenta punti critici. Chiede al riguardo che sia fornito un dato di previsione sul bilancio 2011 ivi incluso l'assetto patrimoniale. In ordine al rapporto con i comitati periferici, chiede ulteriori chiarimenti circa la situazione di squilibrio finanziario richiamata dalla relazione della dottoressa Pisani, posto che taluni comitati lamentano una tassazione a proprio carico volta a risanare una situazione di deficit finanziario. Chiede infine chiarimenti in ordine al contributo proveniente dal Ministero della difesa atteso che tale contributo non presenta una visibilità autonoma.

La senatrice BASSOLI (PD) chiede chiarimenti sulla riduzione di personale richiamata nella relazione, richiedendo inoltre in ordine agli immobili della Croce rossa quali siano i rimedi radicali adottati in materia di gestione immobiliare. Sul tema delle consulenze chiede chiarimenti in or-

dine all'entità e alla durata nel tempo del mancato controllo sulle consulenze, al fine di valutare la consistenza di tale fenomeno.

La senatrice GRANAIOLA (PD), in relazione al tema della gestione del patrimonio immobiliare, chiede che sia chiarito se la stessa risulti rimessa al solo comitato centrale ovvero se si rinvengano dei profili di vigilanza anche nell'articolazione locale.

Il PRESIDENTE, pur rilevando come dalla relazione svolta emerge l'intento ad operare un cambiamento ed una razionalizzazione nei vari profili di gestione dell'ente, sottolinea come tale attività non possa ritenersi ancora di natura strutturale, per cui rileva la necessità che emergano elementi al riguardo.

Il dottor IOCCHI, in replica ai quesiti, chiarisce, in ordine allo stato patrimoniale, i dati relativi al patrimonio della Croce rossa italiana, pari a 432 terreni e 981 fabbricati a livello nazionale; di tali beni immobili il 70 per cento risulta utilizzato a fini istituzionali, mentre la residua percentuale risulta messa a reddito. Chiarisce come i costi di manutenzione ordinaria siano a carico dei comitati che utilizzano il singolo bene immobile, mentre la manutenzione straordinaria risulta onere del comitato centrale. Il problema centrale nella gestione degli immobili risulta l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza, atteso peraltro che ivi vengono svolti corsi rivolti anche all'utenza esterna. Sottolinea come gran parte del patrimonio immobiliare della Croce rossa italiana non derivi da acquisti ma da lasciti, donazioni e scioglimenti di altri enti pubblici, per cui esiste un vincolo modale che aggrava la gestione dei beni medesimi.

Dopo l'intervento della senatrice BASSOLI (PD), volto a richiedere ulteriori chiarimenti su quali siano i rimedi radicali adottati dall'ente in materia di gestione immobiliare e richiamati nella relazione svolta, il dottor IOCCHI prosegue precisando che nel 2009 è stata emanata una direttiva del commissario straordinario sulla gestione del patrimonio dell'ente, interrompendo così una situazione di inerzia protrattasi nel tempo. Sono stati così insediati i dirigenti nell'ambito dei comitati regionali residuando a carico del comitato centrale il solo controllo sulla copertura finanziaria degli interventi.

La senatrice GRANAIOLA (PD) interviene a riguardo per richiedere che venga acquisita dalla Commissione tale direttiva sulla gestione del patrimonio immobiliare, posto che alcune esperienze pratiche, tra cui quella del proprio territorio, registrano delle controversie nella gestione immobiliare tra le diverse articolazioni centrale e periferica dell'ente con il risultato di situazioni di stallo.

Il senatore BOSONE (*PD*) chiede che sia fornito alla Commissione un quadro degli oneri finanziari, a carico dell'articolazione locale e di quella centrale.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato il dato fornito circa la destinazione a fini istituzionali del 70 per cento dei beni immobili, sottolinea come un residuo 30 per cento presenti quindi un elemento fortemente critico di non precisa destinazione rispetto alle finalità istituzionali, su cui è necessario acquisire ulteriori elementi e dati. Inoltre in relazione agli edifici destinati a fini istituzionali, rileva criticamente come sono stati registrati utilizzi non inerenti al mandato ufficiale della Croce rossa internazionale.

Ulteriori elementi di chiarimento si rendono necessari in materia di ratei di mutuo, posto che si registrano esperienze di sedi periferiche che hanno sostenuto l'intero ammontare degli interventi in tal senso.

La dottoressa PISANI, in relazione al quesito posto, si impegna a fornire i dati relativi agli esercizi finanziari 2010 e 2011.

Dopo un intervento del senatore BOSONE (*PD*) volto ad evidenziare le criticità registrate nel ricorso al personale da parte delle sedi locali, la dottoressa PISANI rileva come, pur nella presenza di criticità, si deve considerare il carattere unitario dell'ente Croce rossa italiana. In materia di mutui, chiarisce come vengano previsti dei piani di rientro, mentre rileva come con la nuova gestione commissariale sia comunque iniziata un'opera di risanamento regolamentare e di razionalizzazione che richiede comunque un ragionevole lasso di tempo per la piena realizzazione. In ordine al contributo di finanziamento del Ministero della difesa, rileva come tali risorse risultino vincolate alle specifiche finalità a cui sono destinate tanto che è risultata necessaria l'adozione di un apposito provvedimento (l'OPCM 3924 del 2011) per l'utilizzo di tali risorse per la gestione dell'emergenza umanitaria in Nord Africa.

Il dottor CARMENATI, in ordine alla OPCM richiamata dalla dottoressa Pisani, chiarisce incidentalmente come in via eccezionale si è data con tale provvedimento la possibilità di utilizzare le risorse del Ministero della difesa per la gestione di emergenze umanitarie, mentre in via generale la Croce rossa italiana è tenuta a rispettare la specifica modalità d'uso prevista per le risorse in questione.

La dottoressa PISANI, proseguendo nello svolgimento della replica, informa poi come la diminuzione del personale in servizio si inquadra nell'evoluzione connessa al generale quadro normativo, che ha previsto riduzioni di organico. Il valore delle unità di personale a tempo determinato oscilla in relazione al quadro delle convenzioni in essere, mentre il personale militare ammonta a circa 848 unità in servizio continuativo, pagate stabilmente dal comitato centrale, ferma restando la possibilità di richia-

mare altro personale temporaneo per motivi emergenziali ma per periodi limitati. L'intervento di razionalizzazione in corso ha inteso peraltro riportare la competenza in materia dell'apposito servizio per il trattamento economico del comitato centrale, al fine di garantire maggiore chiarezza e un riequilibrio degli assetti. In materia di consulenze, richiama infine l'apposito regolamento emanato dalla gestione commissariale, con il quale si è inteso ridurre notevolmente l'entità delle stesse anche considerato il vincolo della riduzione dell'80 per cento rispetto alle consulenze dell'esercizio finanziario 2009, posto in via generale dal decreto legge n. 78 del 2010.

Il dottor IOCCHI fornisce ulteriori dati relativi alla gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, sottolineando come dei 432 terreni in capo alla Croce rossa, 353 siano di totale proprietà dell'ente mentre 79 sono in comproprietà; in ordine ai fabbricati richiama i dati sulle locazioni in corso, rilevando infine come il 78,9 per cento del patrimonio immobiliare dell'ente sia utilizzato a fini istituzionali come bene strumentale, mentre il 21,1 per cento sia non strumentale e dunque locato, costituendo questa un'entrata esclusiva a favore dei comitati locali e chiarendo infine come i restanti immobili rientrino nei programmi di alienazione.

In ordine ai mutui rileva l'assenza di contenziosi, posto che il comitato centrale ha predisposto dei piani di rientro, facendosi carico degli oneri che non sono stati sostenuti dai comitati locali; si riserva comunque di fornire i dati richiamati.

Il dottor CARMENATI, in relazione al tema sollevato dal senatore Bosone circa il ricorso al personale da parte delle sedi locali, richiama taluni esempi specifici di trasferimento tra comitati di diversa articolazione territoriale, tra cui ricorda il caso del centro per l'assistenza dei richiedenti asilo con sede a Castelnuovo di Porto ove si è registrata la sostituzione delle unità con contratto interinale; ricorda inoltre il caso virtuoso della gestione nella regione Abruzzo, concludendo con un richiamo sul tema della complessità e dei numerosi profili oggetto di gestione da parte dell'ente, che richiedono un'attività volta a garantire coerenza.

Il PRESIDENTE avverte quindi che la documentazione presentata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi ed i senatori intervenuti nel dibattito, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULL'ATTIVITÀ DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE rende noto di aver ricevuto in data odierna una comunicazione da parte del senatore Rizzi – che ha finora assolto il ruolo di Presidente della Sottocommissione per i pareri – con la quale lo stesso senatore rinuncia al predetto incarico.

Nel far presente di aver avuto un colloquio con lo stesso senatore Rizzi, che ha confermato le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico, comunica di aver chiesto al senatore Fosson – il quale si è dichiarato disponibile – di assumere l'incarico di Presidente della Sottocommissione per i pareri.

Ringrazia, a nome della Commissione, il senatore Rizzi per il contributo prezioso offerto ai lavori di tale organo.

La Commissione prende atto.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Viceconte – al quale rivolge un saluto di benvenuto – entra a far parte della Commissione, al posto del senatore Camber che ringrazia per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, prevista per domani, mercoledì 7 dicembre 2011, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 165

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 6 dicembre 2011

Plenaria**314^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2645) DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in materia di edilizia finalizzate al risparmio idrico ed alla promozione dell'edilizia ecologica e dello sviluppo sostenibile

(2770) Deputato Guido DUSSIN ed altri. – Sistema «casa qualità». Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2645, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2770, e rinvio; esame del disegno di legge n. 2770, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2645, e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 2645, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio 2011, ha inizio l'esame del disegno di legge n. 2770.

Il presidente D'ALÌ propone che l'esame dei disegni di legge n. 2645 e n. 2770 si svolga in forma congiunta e precisa che il senatore Ferrante assume le funzioni di relatore su entrambi i disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il senatore FERRANTE (PD) illustra il disegno di legge n. 2770 che introduce disposizioni volte a migliorare la qualità dell'edilizia residenziale, istituendo un sistema di certificazione unico per misurare il *comfort* abitativo, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle unità immobiliari. In particolare, l'articolo 1 istituisce il sistema «casa qualità» finalizzato all'armonizzazione delle norme statali e regionali in tali mate-

rie. Resta fermo il rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia e di urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni relative ai prodotti da costruzione. Ai sensi dell'articolo 2, il disegno di legge fornisce principi fondamentali nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia e dell'efficienza energetica, promuovendo la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Lo stesso articolo definisce l'ambito di applicazione delle norme proposte, costituito dalla progettazione e realizzazione di nuovi edifici, dalla progettazione e realizzazione di interventi su edifici esistenti – manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione – e di interventi di ampliamento degli stessi. Il provvedimento si applica anche all'edilizia residenziale pubblica; sono esclusi invece quegli interventi che prevedano alterazioni fondamentali di edifici ricadenti nella disciplina del Codice dei beni culturali, con particolare riferimento ai loro caratteri storico-artistici, nonché gli edifici isolati con superficie totale ridotta. Apposita clausola di adesione al sistema può inoltre essere inserita nei contratti di compravendita e locazione. Viene inoltre riconosciuta alle Regioni la facoltà di estendere il sistema di qualità anche ad uffici e ad edifici ad uso direzionale o con altre destinazioni d'uso. L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente la definizione di linee guida concernenti i requisiti minimi del sistema «casa qualità», i livelli di prestazione e le metodologie di verifica. Il decreto è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentite le competenti Commissioni parlamentari. Viene esplicitamente previsto l'uso di strumenti informatici per l'applicazione del sistema di qualità, diffusi attraverso le banche dati dei Ministeri citati. L'articolo 4 circoscrive l'oggetto della certificazione alla valutazione dell'efficienza energetica, del *comfort* e dell'ecocompatibilità. L'articolo 5 prevede la classificazione delle singole unità immobiliari in categorie di qualità decrescente, contrassegnate con lettere sulla base dei metodi di calcolo stabiliti da diverse norme vigenti sulla valutazione dell'efficienza energetica. Ai fini della valutazione del *comfort*, l'articolo 6 elenca una lunga serie di parametri relativi al grado di soddisfacimento psico-fisico di chi, a vario titolo, utilizza l'edificio, in base ai quali classificare con numeri l'edificio stesso. Ai sensi dell'articolo 7, l'unità immobiliare è classificata «ecocompatibile» in presenza di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema. L'articolo 8 individua nella Regione, ovvero Provincia o Comune a seguito di apposita delega regionale, l'ente che rilascia la certificazione di qualità. La dichiarazione di rispetto dei parametri stabiliti nelle linee guida ministeriali viene presentata dal richiedente e dal progettista, unitamente al permesso di costruire o alla dichiarazione di inizio lavori. Detta dichiarazione è controfirmata e, se del caso modificata, dal direttore dei lavori al termine dei lavori di costruzione o di manutenzione, indi è conservata dal proprietario dell'immobile. Gli stessi enti che rilasciano la certificazione «casa qualità» operano anche le necessarie operazioni di verifica e controllo mediante richiesta di informazioni e ispezioni. Lo stesso articolo

prevede l'avvio, entro sessanta giorni dall'approvazione del provvedimento, di corsi di formazione per il personale tecnico e prevede la costituzione, presso il Ministero dell'ambiente e il Ministero delle infrastrutture, di uno specifico Osservatorio per monitorare l'attuazione del sistema «casa qualità». L'Osservatorio cura inoltre la redazione di un rapporto annuale. Con decreto interministeriale si definiscono le modalità di revoca della certificazione del sistema «casa qualità». L'articolo 9 detta disposizioni per incentivare la diffusione del sistema di qualità, affidando allo Stato la formulazione di specifiche iniziative, anche con il coinvolgimento dei privati, a favore delle unità immobiliari che aderiscono al sistema di qualità e dando la facoltà agli enti territoriali di prevedere forme incentivanti per coloro che vi aderiscono. In particolare, nell'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata o agevolata, Regioni e Comuni potranno stabilire criteri di priorità per i programmi aderenti al sistema «casa qualità». Ai regolamenti comunali, inoltre, si affida la definizione dello spessore di coibentazione e del volume destinato ai servizi interni all'abitazione che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità in possesso della certificazione, comunque in misura non superiore al 30 per cento del volume complessivo. I Comuni possono vincolare l'edificabilità all'adesione del sistema di qualità attraverso apposite convenzioni stipulate con privati interessati e consorzi pubblici o privati, allo scopo di diminuire i costi di investimento. Ulteriori benefici in relazione agli oneri di urbanizzazione e altre riduzioni di imposte o tasse comunali possono essere previsti qualora gli immobili costruiti siano locati o venduti a prezzi stabiliti in base ad una convenzione tipo predisposta dal Comune. La promozione del sistema di qualità potrà inoltre essere realizzata attraverso riduzioni delle imposte ICI e IMU, l'erogazione di crediti agevolati ai soggetti privati che intendano costruire secondo i requisiti richiesti, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con gli istituti di credito dalle Regioni, che possono altresì prevedere ulteriori forme agevolative. Gli articoli 10 e 11 recano le disposizioni transitorie e finali. Si ricorda qui solamente che, ai sensi dell'articolo 11, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità della legge in esame, secondo le modalità previste dagli statuti e dalle loro norme di attuazione.

Fa infine presente che dalla analisi dell'articolato del disegno di legge 2770 non risulta chiaro il carattere della volontarietà o meno dell'adozione al sistema casa qualità. Sarebbe pertanto opportuno adottare come testo base ai fini della prosecuzione dell'esame il disegno di legge 2645 che invece chiarisce tale aspetto.

Non essendovi senatori che chiedano di intervenire, il presidente D'ALÌ dichiara chiusa la discussione generale congiunta e propone di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, composto da un rappresentante per ciascun Gruppo, oltre al relatore, per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 238, 1458, 1512, 1525 E 2302

Il senatore DELLA SETA (*PD*) sottolinea l'opportunità di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, già fissato per venerdì 16 dicembre 2011, alle ore 12.

Il presidente D'ALÌ propone di fissare per venerdì 20 gennaio 2012, alle ore 13, il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, riportato in allegato al resoconto del 23 novembre 2011.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 6 dicembre 2011

Plenaria**189^a Seduta***Presidenza della Presidente*
BOLDI*La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA*

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (n. COM (2011) 625 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (n. COM (2011) 626 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (n. COM (2011) 627 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (n. COM (2011) 628 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 72/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (n. COM (2011) 630 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (n. COM (2011) 631 definitivo)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), relatore, introduce gli atti in titolo, anche a nome del senatore Santini, relatore, ricordando, in primo luogo, che la Politica agricola comune (PAC), prevista già dai Trattati istitutivi delle Comunità europee ha subito un recente processo di riforma, attraverso l'approvazione, nel giugno del 2003, dei regolamenti (CE) n.

1782/2003 e n. 1783/2003, che , pur tuttavia, sia alla luce dell'allargamento dell'Unione europea da 15 a 27 Stati membri, sia in considerazione della persistente situazione di crisi economica e ambientale caratterizzante il settore primario, ha ingenerato l'esigenza di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato.

Tenuto conto della proposta relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 e delle linee guida al suo interno elaborate per quel che concerne il bilancio della nuova PAC, la Commissione ha, quindi, presentato, il 12 ottobre 2011, un pacchetto di regolamenti recante il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020.

Il relatore tiene preliminarmente a precisare che il pacchetto di proposte di regolamento volto a riformare la PAC si basa sulla comunicazione della Commissione europea riguardante le sfide future delle politiche europee attinenti l'agricoltura, nella quale si illustrano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle necessità di riforma della PAC, da cui conseguono, allo stesso tempo, gli obiettivi precisi, ossia: una produzione alimentare sostenibile; una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima; uno sviluppo equilibrato del territorio.

Peraltro, gli orientamenti di riforma contenuti nella comunicazione godono oggi di un ampio sostegno, scaturito sia dal dibattito interistituzionale che dalla consultazione delle parti interessate realizzata nell'ambito della valutazione d'impatto. In particolare, nella risoluzione del Parlamento europeo riguardante la comunicazione in oggetto, si ricorda come, in passato, le riforme della PAC rispondessero principalmente a spinte endogene al settore agricolo, e fossero, quindi, volte a risolvere principalmente i problemi inerenti gli enormi accumuli di eccedenze e le emergenze in fatto di sicurezza alimentare; esse erano, perciò, pensate nell'interesse esclusivo dei singoli Stati membri dell'allora Comunità europea. Oggi, al contrario, sembra che la maggior parte delle problematiche relative al settore primario sia dettata da fattori esterni all'agricoltura e tali da richiedere una conseguente risposta politica più ampia e coordinata a livello europeo.

Sia la comunicazione della Commissione che la risoluzione del Parlamento europeo mettono in luce, inoltre, come la pressione sui redditi agricoli si stia progressivamente aggravando: gli agricoltori affrontano rischi sempre maggiori, la produttività rallenta e i prezzi dei mezzi di produzione aumentano. Di conseguenza, il sostegno al reddito agricolo dovrebbe essere mantenuto e occorrerebbe rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza.

Aggiunge che, come affermato nel comunicato stampa della Commissione europea del 12 ottobre 2011, il pacchetto di proposte di regolamento per la riforma della PAC tiene conto delle necessità messe in evidenza dalle Istituzioni europee, di quanto auspicato da parte degli Stati membri

e di quanto emerso dal dibattito pubblico con la società civile organizzato dal Commissario Ciolos.

Obiettivo di tale riforma è quello di rafforzare la competitività, la sostenibilità e il consolidamento dell'agricoltura su tutto il territorio europeo, così da garantire ai cittadini europei un'alimentazione sana e di qualità, tutelare l'ambiente e favorire lo sviluppo delle zone rurali. La nuova PAC si propone, inoltre, di promuovere l'innovazione, sostenere l'occupazione e incentivare una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del settore agricolo, così da recare un contributo decisivo alla strategia Europa 2020.

Il relatore rileva, quindi, che la base giuridica delle sei proposte di regolamento incluse nel «pacchetto» va rintracciata negli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 42 prevede l'applicazione delle disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza anche alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli ma esclusivamente nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2. Esso, inoltre, afferma che il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti a vantaggio di aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali, nel quadro di programmi di sviluppo economico.

L'articolo 43 reca, invece, norme procedurali per quel che concerne l'istituzione di una organizzazione comune dei mercati agricoli, così come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, del TFUE, nonché per l'adozione di disposizioni necessarie al perseguimento di ogni altro obiettivo della Politica agricola comune. Esso stabilisce anche le regole procedurali applicabili per l'adozione di misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative per quel che riguarda i prodotti del settore agricolo. L'articolo 43, infine, delinea i casi in cui un'organizzazione comune dei mercati agricoli può essere sostituita da un'organizzazione nazionale dei mercati agricoli e i casi in cui determinate materie prime, appartenenti al settore dell'agricoltura e destinate alla trasformazione agroalimentare, possono essere importate dall'esterno dell'Unione europea.

Per il relatore, le proposte di regolamento in esame sono conformi al principio di sussidiarietà. La PAC è, per antonomasia, una politica comune poiché rappresenta un settore a competenza condivisa, da molteplici punti di vista, tra l'Unione europea e gli Stati membri. Essa deve necessariamente essere gestita a livello europeo, anche allo scopo di mantenere in vita un'agricoltura sostenibile e differenziata in tutto il territorio dell'Unione europea, affrontando aspetti importanti di portata transfrontaliera, come i cambiamenti climatici, e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri.

Data l'importanza delle sfide future in termini di sicurezza alimentare, ambiente e sviluppo rurale, le disposizioni contenute nel pacchetto di riforma della PAC appaiono, quindi, congrue agli obiettivi che tale ri-

forma intende perseguire; di conseguenza, le stesse proposte possono essere ritenute conformi anche al principio di proporzionalità.

Passando ad esaminare singolarmente le suddette proposte, rileva come la prima riguardi i pagamenti diretti agli agricoltori prevedendo, innanzitutto, che tali pagamenti continueranno ad interessare la quota più importante del bilancio agricolo dell'Unione europea (articolo 5); tuttavia, rispetto all'attuale ripartizione fra Stati membri, verrà operata una redistribuzione dei massimali tra i Paesi per innalzare la dotazione di quelli che attualmente si trovano sotto una certa soglia della media europea a scapito di quelli che si trovano sopra la media (articoli 6 e 7). L'Italia è uno degli Stati membri che si trovano sopra la media e che, di conseguenza, saranno tenuti a contribuire per colmare tale divario. I massimali disponibili per tutti i pagamenti diretti erogabili agli agricoltori sono fissati nell'allegato III e sono considerati al netto delle riduzioni dovute al *capping*. Tale termine indica una disciplina, proposta solitamente ad ogni riforma della PAC, volta a limitare l'erogazione di aiuti al di sopra di determinati importi, calcolati attraverso percentuali di riduzione per fascia di pagamenti. Il funzionamento è basato sull'applicazione di aliquote progressive secondo le quali un agricoltore che dovrebbe ricevere un pagamento di 350.000 euro otterrebbe un importo complessivo massimo di 235.000 euro. Le somme non erogate dovrebbero essere trasferite nella dotazione finanziaria relativa allo sviluppo rurale dello Stato membro interessato.

Le modalità di individuazione dei soggetti ai quali indirizzare gli aiuti, cui si fa riferimento all'articolo 9 della presente proposta di regolamento, rappresentano uno dei punti più rilevanti della riforma della PAC, in quanto si è fatto in modo di escludere dagli aiuti i soggetti con attività agricola assente o meramente marginale al fine di premiare, invece, i cosiddetti «agricoltori attivi». Volendo, però, salvaguardare allo stesso tempo i «piccoli agricoltori» e gli «agricoltori part-time», il cui ruolo è sicuramente molto importante nell'ambito del sistema agricolo europeo, la Commissione propone di non applicare la disposizione in oggetto agli agricoltori che hanno beneficiato di pagamenti diretti per importi inferiori a 5.000 euro. Sarebbero, quindi, esclusi dal pagamento soltanto i soggetti: i cui pagamenti diretti rappresentano meno del 5 per cento delle loro entrate totali per le attività non agricole, oppure con superfici agricole prevalentemente costituite da aree mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, sulle quali non viene esercitata l'attività agricola minima stabilita.

In tal modo, prosegue il relatore, è stato possibile dare risposta alla raccomandazione n. 1 della relazione n. 5/2011 della Corte dei Conti europea, secondo la quale «*la normativa attuale, con le relative modalità di esecuzione, dovrebbe essere modificata per garantire che gli aiuti RPU siano diretti agli agricoltori attivi escludendo beneficiari che non svolgono attività agricole o le cui attività agricole siano irrilevanti*».

Per quel che concerne l'architettura dei pagamenti diretti, questa proposta di regolamento presenta delle novità di rilievo. Fra di esse il relatore menziona l'istituzione di un «regime di pagamento di base», disciplinato

dalla Sezione 1, del Capo 1, del Titolo III: esso sarà valido in tutta l'Unione europea e sostituirà dal 2014 il regime di pagamento unico e il regime di pagamento unico per superficie. Il nuovo regime si baserà sui titoli all'aiuto, assegnati a livello nazionale o regionale a tutti gli agricoltori in funzione degli ettari ammissibili detenuti nel primo anno di applicazione (articoli 18 e 19). Il valore dei nuovi titoli sarà uguale al quoziente ottenuto dal massimale disponibile per il pagamento di base diviso la superficie ammissibile dichiarata nella domanda da presentare entro il 15 maggio 2014 (articolo 20). Per ottenere il massimale disponibile per il pagamento di base bisognerà sottrarre dall'importo dell'allegato II della presente proposta di regolamento le componenti che, a vario titolo, non faranno parte del pagamento di base (ad esempio: *greening*, giovani agricoltori, riserva nazionale, etc.). Pertanto, al di là del livello di trattenuta che sarà operata a livello nazionale e stimando una superficie ammissibile pari alla superficie agricola totale, l'importo del titolo per il pagamento di base in Italia, a regime, potrà orientativamente variare tra 170 e 220 Euro/ha. Tuttavia, al fine di evitare un brusco cambiamento tra il valore dei titoli storici attualmente assegnati (che può arrivare fino a 5.000 Euro/ha), l'articolo 22, paragrafo 2, prevede la possibilità di un'introduzione graduale del nuovo regime di pagamento: in tal caso, il 40 per cento del massimale disponibile per i pagamenti di base sarà assegnato in funzione delle superfici dichiarate entro il 15 maggio 2014, mentre il restante 60 per cento sarà assegnato in base al valore dei titoli eventualmente già posseduti dall'agricoltore. In ogni caso, tale assegnazione alternativa dei pagamenti dovrà prevedere un meccanismo di convergenza che permetta di uniformare il valore dei titoli entro il 2019 (articolo 22, paragrafo 5). Considerando anche gli altri eventuali pagamenti (*greening*, giovani agricoltori, riserva di base, etc.), di cui si dirà di seguito, a conti fatti, un agricoltore italiano dovrebbe percepire, a regime, almeno 270/320 Euro/ha.

Tra gli altri eventuali pagamenti a favore degli agricoltori il relatore ricorda, innanzitutto, i pagamenti da essi ottenuti mediante la c.d. «riserva nazionale», di cui alla Sezione 2 del Capo 1 del Titolo III. Ai sensi dell'articolo 23, al fine della costituzione di tale riserva, potrà essere destinato sino al 3 per cento del massimale per i pagamenti di base; la riserva nazionale sarà utilizzabile per: attribuire titoli ai giovani agricoltori che iniziano l'attività agricola; attribuire titoli agli agricoltori in aree soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo; incrementare il valore di tutti i titoli se la dotazione della riserva nazionale dovesse superare la soglia del 3 per cento; attribuire titoli o accrescerne il valore, nei casi di soluzioni di controversie giudiziarie o amministrative.

Per quanto concerne i pagamenti per il rispetto del *greening*, di cui al Capo 2 del Titolo III, dovrà essere destinato a loro favore il 30 per cento della dotazione finanziaria nazionale (articolo 29), con la conseguenza che ciò dovrebbe comportare un pagamento aggiuntivo di circa 100 Euro/ha. Al fine di ricevere i pagamenti aggiuntivi relativi al *greening*, gli agricoltori dovranno rispettare le seguenti pratiche volte ad apportare benefici climatici ed ambientali: sui seminativi di almeno tre ettari, avere tre diffe-

renti culture (Tale obbligo non incomberà sulle superfici destinate a produzione foraggera o con coltivazioni sommerse); mantenere il prato permanente (articolo 31); avere almeno il 7 per cento della superficie agricola come area ecologica (articolo 32).

Sulla base di quanto statuito al Capo 3 del Titolo III, sino al 5 per cento della dotazione finanziaria attribuita al Paese può essere utilizzata per concedere dei pagamenti ad ettaro, per le aziende situate in tutto o in parte in aree con vincoli naturali individuate dagli Stati membri quali le zone montane, le zone con significative limitazioni naturali, nonché le aree con altri vincoli specifici.

A norma del Capo 4 del Titolo III, sono previsti, inoltre, dei pagamenti aggiuntivi per i cosiddetti «giovani agricoltori», definiti come coloro i quali hanno un'età inferiore ai 40 anni e si insediano per la prima volta come capo azienda (articolo 36, paragrafo 2). Tali soggetti potranno ricevere, per un periodo massimo di 5 anni, un incremento del 25 per cento del valore medio dei titoli d'aiuto, nell'ambito di una dotazione finanziaria non superiore al 2 per cento del massimale nazionale (articolo 36, paragrafo 5).

Sulla base di quanto disposto dal Capo 1 del Titolo IV, potranno essere attivati una serie di pagamenti accoppiati, trattenendo una certa percentuale (per l'Italia al massimo pari al 10 per cento) dal massimale nazionale. Tali pagamenti potranno essere concessi solo nelle regioni dove tipi specifici di agricoltura o determinati settori agricoli si trovano in difficoltà e sono particolarmente importanti per motivi economici, sociali o ambientali; il sostegno accoppiato potrà essere concesso solo per il tempo necessario a creare un incentivo a mantenere l'attuale livello di produzione. Il Capo 2 del Titolo IV tratta, invece, dei pagamenti specifici per gli agricoltori produttori di cotone di nazionalità spagnola, portoghese, bulgara e greca.

Infine, uno schema per i c.d. «piccoli agricoltori» viene previsto, al Titolo V, con lo scopo di concedere degli aiuti a coloro i quali ne facciano richiesta entro il 15 ottobre 2014 (articolo 48). Tale schema prevede l'erogazione esclusiva di un pagamento forfettario, in sostituzione di tutti gli altri pagamenti previsti nella presente proposta di regolamento (articolo 47, paragrafo 2), che sarà calcolato a livello di Stato membro e potrà essere compreso ad un livello di 500-1000 €/azienda, comunque nell'ambito di un massimale pari al 10 per cento del budget nazionale (articolo 49). Gli aderenti allo schema non avranno l'obbligo di rispettare il *greening* e, inoltre, per essi, sarà semplificato ulteriormente il sistema dei controlli (articolo 47, paragrafo 3).

La seconda proposta di regolamento contenuta nel pacchetto volto a riformare la PAC riguarda – continua il relatore – l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (altrimenti denominata «OCM unica»).

Alla luce della crisi che ha colpito il settore del latte nel 2008-2009, tale proposta mira a snellire, ampliare e semplificare le disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli, facendo riferimento a

meccanismi quali l'intervento pubblico, l'ammasso privato, le misure eccezionali e di emergenza e gli aiuti a settori specifici. La proposta prevede, inoltre, una razionalizzazione degli strumenti di mercato attraverso la soppressione di una serie di aiuti che non si sono dimostrati efficaci a sostenere il mercato (ad esempio: latte scremato, luppolo e bachi da seta) e una riorganizzazione degli strumenti di intervento attraverso la netta distinzione tra la procedura a prezzo fisso e la procedura di gara. In questo modo, verranno alleggeriti gli adempimenti a carico degli Stati membri e le formalità richieste agli operatori di mercato e allo stesso tempo non sarà più necessario mantenere strutture per l'attuazione dei regimi di aiuti settoriali, così da apportare una notevole semplificazione burocratica alla materia in oggetto. Rimangono, invece, invariati, fino alle scadenze previste dalla legislazione oggi in vigore, il sistema delle quote latte e il divieto di nuovi impianti di viti, mentre le quote zucchero vedranno la loro scadenza anticipata al 30 settembre 2015.

Il Capo II del Titolo I della Parte II prevede dei programmi, supportati da un aumento degli appositi contributi finanziari europei, destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari. Tra di essi si distinguono: il programma «frutta nelle scuole», volto ad incoraggiare la distribuzione di frutta e verdura nelle scuole; il programma «latte nelle scuole», volto a favorire la distribuzione dei prodotti lattiero – caseari nelle scuole; il programma di aiuti nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, che dovrebbe sostituirsi al sistema di monitoraggio e di gestione amministrativa del mercato oleico finora attuato dalla Commissione europea.

La proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), meglio nota come proposta di regolamento «sviluppo rurale», riprende l'impostazione che ha caratterizzato il periodo in corso, focalizzandosi, da un lato, sulla strategia volta a far corrispondere gli interventi alle varie specificità nazionali e regionali e rafforzando, dall'altro lato, le priorità comuni, definite a livello europeo, in materia di sviluppo rurale. Nello specifico, gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante il sostegno allo sviluppo rurale sono delineati dall'articolo 4, secondo il quale «*nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: (1) la competitività del settore agricolo; (2) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima; (3) uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali*».

Il successivo articolo 5, in linea con la strategia Europa 2020, traduce i summenzionati obiettivi generali in sei priorità comuni a tutti gli Stati membri per il periodo 2014-2020: promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali; potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole; incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste; incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agro-

limentare e forestale; promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Queste priorità stanno alla base della programmazione illustrata dal Titolo II della presente proposta di regolamento, il quale contiene norme in materia di elaborazione, approvazione e revisione dei programmi ampiamente ricalcate su quelle esistenti (articolo 9) e prevede la possibilità di presentare sottoprogrammi, ad esempio riguardo i giovani agricoltori, i piccoli agricoltori, le zone montane o le filiere corte, che beneficiano di aliquote di sostegno più elevate (articolo 8), così come previsto anche dalla proposta di regolamento «pagamenti diretti» precedentemente analizzata.

L'approccio LEADER continuerà a svolgere un ruolo chiave per lo sviluppo delle zone rurali e la diffusione dell'innovazione. Il sostegno tramite LEADER, di cui alla Sezione 2, Capo I, del Titolo III, sarà coerente e coordinato con quello fornito per lo sviluppo locale da altri fondi dell'UE a gestione concorrente. Un premio conferito a progetti di cooperazione innovativi offrirà sostegno e riconoscimento alle iniziative transnazionali a favore dell'innovazione; uno strumentario per la gestione dei rischi, comprendente finanziamenti a favore dei fondi di mutualizzazione e un nuovo strumento di stabilizzazione del reddito, offrirà nuove possibilità di cautelarsi contro la forte volatilità dei mercati agricoli che dovrebbe perdurare a medio termine.

Nel regolamento è incluso anche il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, finalizzato a promuovere l'uso efficiente delle risorse, a gettare ponti tra la ricerca e le pratiche rurali; il partenariato opera attraverso gruppi operativi responsabili di progetti innovativi ed è supportato da una rete (articolo 53).

Il relatore illustra, quindi, la proposta di regolamento sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, ovvero il cosiddetto «regolamento orizzontale», che riunisce al suo interno, oltre alle disposizioni di natura finanziaria, anche altre norme inerenti la condizionalità, il sistema di consulenza aziendale e il sistema di controllo e sanzioni, da applicare, eventualmente, in ambito agricolo.

Il «regolamento orizzontale» prevede, inoltre, la riduzione del numero degli organismi pagatori e rafforza il ruolo dell'organismo di coordinamento (Titolo IV, dedicato al sistema di gestione dei fondi FEAGA e FEASR), favorendo un sistema sarà trasparente e meno oneroso sia per le amministrazioni nazionali che per i servizi della Commissione: infatti, sarà necessario un numero minore di riconoscimenti e di dichiarazioni di affidabilità a livello degli Stati membri e, a livello della Commissione, sarà possibile ridurre il numero di *audit*.

In questo contesto, l'articolo 49 prevede di autorizzare la Commissione a ridurre il numero di controlli *in loco* negli Stati membri in cui i sistemi di controllo finanziario funzionano correttamente e i tassi di errore sono contenuti, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.

Riguardo al sistema di controllo e di sanzione (Titolo V), la proposta di regolamento getta le basi di un quadro comune di monitoraggio e di valutazione destinato a misurare le prestazioni della PAC nel prossimo periodo.

Infine, per quanto riguarda la condizionalità (Titolo VI), le disposizioni in vigore sono state rivedute nell'ottica della semplificazione e del rafforzamento delle misure di lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito delle buone condizioni agricole e ambientali (BCAA) e allo scopo di garantire la coerenza con le disposizioni in materia di *greening*.

La quarta proposta di regolamento, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, si pone in una posizione di contiguità rispetto al menzionato regolamento «OCM unica», andando a specificare, in particolare, condizioni relative alla fissazione, da parte della Commissione europea, degli importi di taluni aiuti, come, ad esempio, l'importo dell'aiuto per la distribuzione di prodotti lattiero – caseari nelle scuole.

La quinta proposta di regolamento, che si colloca nello stesso contesto del summenzionato regolamento «pagamenti diretti», si pone come obiettivo quello di modificare il regolamento CE n. 73/2009, riguardante l'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013. Vengono pertanto fissati, attraverso la creazione di un meccanismo di aggiustamento, i massimali netti per i pagamenti diretti per l'anno civile 2013, in modo da garantire la continuità dei livelli dei pagamenti pur tenendo conto, al contempo, dell'ingresso di nuovi Stati membri nel regime.

L'ultima proposta in esame si propone di apportare delle modifiche al regolamento (CE) n. 1234/2007, relativo alle misure di sostegno per i viticoltori, secondo, in tal modo, un'ulteriore modifica del vigente regolamento «OCM unica», volta a disporre il trasferimento definitivo delle misure di sostegno ai viticoltori al regime di pagamento unico (RPU).

Il relatore da, quindi, conto degli importanti esiti del Consiglio Agricoltura e Pesca, riunitosi a Bruxelles il 20 e 21 ottobre 2011, che ha rappresentato, per i 27 Stati membri dell'Unione europea, un foro di discussione ai fini della valutazione complessiva degli elementi proposti dal pacchetto di regolamenti volti a riformare la PAC.

Per quel che concerne i pagamenti diretti, tutti gli Stati membri si sono detti d'accordo a proposito dell'introduzione di misure riguardanti il *greening*: alcune delegazioni hanno comunque avanzato dubbi circa il previsto obbligo di rispetto di talune pratiche agricole o circa la fissazione delle percentuali nazionali di fondi destinati al *greening*. Alcuni Stati membri hanno, poi, ribadito la loro opposizione all'inserimento della disciplina del *capping* all'interno del sistema dei pagamenti di base, oltre ad aver richiesto spiegazioni a proposito della nozione di «agricoltore attivo». Al contrario, le previsioni favorevoli alle aziende agricole di piccole dimensioni e ai giovani agricoltori sono state ben accolte da tutte le delegazioni presenti.

Per quanto concerne la proposta di regolamento sullo sviluppo rurale, la maggior parte degli Stati membri ha manifestato la sincera preoccupa-

zione che le misure proposte potessero porsi in contrasto con l'obiettivo di semplificazione della PAC, che è considerato come uno dei più importanti fini perseguiti da questa riforma.

Circa i meccanismi di gestione del mercato agricolo europeo, la maggior parte degli Stati membri ha accolto favorevolmente le misure proposte dalla Commissione europea all'interno della proposta di regolamento «OCM unica». Le delegazioni presenti, in particolare, hanno sottolineato l'utilità dell'introduzione, per i tutti i settori agricoli, di una clausola di salvaguardia volta a consentire l'adozione di misure di emergenza in casi eccezionali. Inoltre, se alcuni Stati membri hanno espresso rammarico per la previsione della conclusione, entro il 2015, del sistema di quote per lo zucchero, altri, al contrario, hanno accolto con favore la liberalizzazione di tale settore. Occorre, infine, ricordare che una parte dei presenti si è espressa nettamente a favore delle norme relative al riconoscimento delle Organizzazioni di produttori agricoli e delle Organizzazioni interprofessionali, mentre un'altra parte ha avanzato il timore che tali Organizzazioni possano incentivare, in futuro, dei rischi per la concorrenza all'interno del mercato unico europeo.

Circa la posizione italiana rispetto al cruciale negoziato in corso a Bruxelles sulla riforma della PAC, il relatore segnala che, a fronte di una riduzione complessiva dei finanziamenti destinati alla PAC pari al 12 per cento entro il 2020, con notevoli ripercussioni sugli aiuti destinati agli agricoltori e alle aziende agricole italiane, l'Italia oltre a vedere ridimensionati i pagamenti destinati ai suoi agricoltori per ragioni ascrivibili alla riduzione generale dei finanziamenti destinati alla PAC, subirà una riduzione dei fondi a suo favore anche a causa della presenza, nell'ambito della PAC, degli Stati entrati a far parte dell'Unione europea dopo il 2004 (quindi, dopo la precedente riforma della PAC, attuata nel 2003).

In proposito, il Governo italiano ha fatto notare che, per il Paese, i fondi PAC si ridurranno del 5,6 per cento, di cui l'1 per cento ascrivibile alla riduzione complessiva del budget ed il 4,6 per cento al nuovo meccanismo di ripartizione dei fondi, suscettibile di penalizzare Paesi che, come l'Italia, si discostano maggiormente dal sistema agricolo estensivo generalmente dominante in Europa. Infatti, il criterio della superficie, introdotto dalla Commissione europea per la ripartizione delle risorse UE, risulta del tutto incongruo e penalizzante per l'agricoltura nazionale italiana, favorendo, invece, i Paesi dell'Est. A titolo esemplificativo, 100 ettari di terreno destinati a pascolo non possono essere considerati equivalenti, ai fini dell'attribuzione di risorse europee, a 100 ettari di terreno destinati alla coltivazioni di ulivi.

Concludendo la propria esposizione, il relatore rammenta che nell'ambito dell'audizione, tenutasi il 18 novembre 2011, del Commissario europeo per l'Agricoltura, Dacian Ciolos, è stato possibile approfondire alcuni aspetti problematici circa l'imminente riforma della PAC.

Rispondendo alle domande rivolte dai membri delle Commissioni parlamentari riunite per l'audizione, il Commissario ha chiarito, innanzitutto, come la riforma della PAC si ispiri ad una più equa ripartizione

delle risorse europee fra gli Stati membri al fine di risolvere, in tutta l'Unione europea, i problemi derivanti dai bassi redditi agricoli. Allo stesso modo, si è voluta favorire una sostanziale semplificazione delle procedure previste in ambito PAC così da assicurare maggiore trasparenza e chiarezza nella gestione dei pagamenti diretti a livello europeo.

Il Commissario ha, inoltre, specificato come le previsioni attinenti al *greening* possano essere applicate anche dai Paesi della fascia mediterranea, essendo previste adeguate facilitazioni per i problemi climatici riguardanti la scarsità di precipitazioni che caratterizzano quest'area.

Per quel che concerne la definizione di agricoltore attivo, il Commissario ha ricordato che, da un lato, sono state comunque previste misure speciali di salvaguardia per i piccoli agricoltori e per gli agricoltori part-time e, dall'altro lato, la definizione del concetto di «attività agricola minima», utile per stabilire quando un «agricoltore attivo» possa essere considerato tale, è di competenza esclusiva degli Stati membri, i quali potrebbero, quindi, operare in quest'ambito in maniera piuttosto flessibile.

Il Commissario, infine, ha fornito delle delucidazioni per quel che concerne gli aiuti ai giovani agricoltori, le «riserve nazionali», le aziende situate in aree con vincoli naturali e l'etichettatura dei prodotti agricoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta.

Il Relatore, infine, termina l'illustrazione riservandosi, peraltro, di integrarla, in una successiva seduta, con ulteriori considerazioni di carattere generale.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MARINARO (*PD*) chiede che, anche su questo importante «pacchetto», riguardante la rimodulazione della PAC, la Commissione possa procedere, insieme alla Commissione agricoltura, all'audizione di personalità istituzionali e soggetti a vario titolo coinvolti.

Concorda, al riguardo, la PRESIDENTE, la quale informa che, anche relativamente alla trattazione dell'altro «pacchetto», concernente la politica di coesione, si è attivata presso la 5^a Commissione allo scopo di sentire l'esponente dell'Esecutivo competente, ossia il ministro Barca.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un diritto comune europeo della vendita (n. COM(2011) 635 definitivo)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce il provvedimento in titolo il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore, spiegando che la proposta di regolamento COM(2011) 635, dell'11 ottobre 2011, prevede l'istituzione di un diritto comune europeo della vendita, non già imponendo modifiche ai diritti na-

zionali in vigore, ma creando nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro un secondo regime di diritto dei contratti, che sarà identico in tutta l'Unione e coesisterà con le norme vigenti di diritto nazionale dei contratti. Pertanto, il diritto comune europeo della vendita si applicherà ai contratti transfrontalieri su base volontaria e per accordo espresso delle parti, con l'obiettivo generale di migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno facilitando l'espansione degli scambi transfrontalieri per le imprese e gli acquisti transfrontalieri per i consumatori.

A tale proposito, il relatore rammenta che nel quadro della strategia «Europa 2020», la Commissione si sta adoperando per eliminare gli ostacoli al mercato unico e rilanciare la ripresa economica, anche avanzando verso un diritto europeo dei contratti. In particolare, nel luglio 2010 con la pubblicazione del «Libro verde sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese», la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, conclusasi il 31 gennaio 2011, da cui ha ricevuto 320 risposte. Successivamente, l'8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione, esprimendosi a favore di uno strumento facoltativo di diritto europeo dei contratti. Infine, da un'analisi comparativa dell'impatto delle opzioni proposte, l'istituzione di un regime uniforme facoltativo di diritto comune europeo della vendita è risultata essere l'azione più proporzionata in relazione agli obiettivi strategici da raggiungere.

Per quanto riguarda l'attuale quadro giuridico nell'Unione europea, è opportuno, secondo il relatore, partire dal presupposto dell'esistenza di rilevanti divergenze fra i diritti dei contratti degli Stati membri: l'esistenza di 27 *corpus* normativi nazionali diversi può comportare costi di transazione aggiuntivi, incertezza giuridica per le imprese e mancanza di fiducia dei consumatori.

Come noto, al fine di migliorare la certezza del diritto nelle transazioni transfrontaliere, l'Unione europea ha elaborato una serie di norme uniformi sui conflitti di leggi. Il regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali consente alle parti del contratto di scegliere la legge che lo regola e di determinare quale sia la legge applicabile in assenza di una scelta in tal senso. Tuttavia, per loro natura, le norme sui conflitti di leggi non possono rimuovere le divergenze tra diritti sostanziali dei contratti; esse permettono unicamente di determinare quale sia il diritto sostanziale nazionale che si applica ad un'operazione commerciale transfrontaliera nel caso in cui diversi diritti nazionali siano potenzialmente applicabili. Più in particolare, il contratto di vendita concluso da un consumatore è regolato dalla legge di residenza abituale dello stesso (articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I); la tutela del consumatore è rafforzata nel paragrafo successivo quando, anche nei casi di legge liberamente scelta dalle parti, si impone ai professionisti che dirigono la propria attività verso il paese di residenza del consumatore di conformarsi al livello inderogabile di tutela del consumatore che vige nel paese di residenza di quest'ultimo. Per tutti gli altri contratti di vendita, invece, si

applica la legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale (articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Relativamente alle norme di diritto sostanziale, l'Unione europea ha iniziato a disciplinare il settore adottando direttive di armonizzazione minima in alcune materie specifiche. La direttiva sui diritti dei consumatori, di recente adozione, prevede l'armonizzazione completa per quanto concerne l'informativa precontrattuale da fornire al consumatore, il diritto di recesso del consumatore nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e alcuni aspetti della consegna dei beni e del passaggio del rischio. Nei contratti tra imprese, l'azione dell'UE ha avuto un impatto minore limitandosi a disciplinare la materia della lotta contro i ritardi di pagamento con la fissazione di norme sui tassi d'interesse minimi. A livello internazionale, la convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci, che si applica ogniqualvolta le parti non abbiano optato per una legge specifica, regola alcuni aspetti dei contratti di vendita di beni tralasciandone altri importanti come i vizi del consenso, le clausole abusive e la prescrizione.

Tale cornice giuridica costituisce – ricorda il relatore – un ostacolo per chi, professionista o consumatore, intenda effettuare scambi transfrontalieri nel mercato comune. Infatti, secondo indagini Eurobarometro riportate dalla Commissione europea, attualmente il 44 per cento degli europei sostiene di non comprare all'estero perché dubita che i propri diritti siano tutelati, mentre il 55 per cento delle imprese d'esportazione individua nella diversità fra i diritti dei contratti uno degli ostacoli principali alle vendite oltrefrontiera. Si spiega così come solo il 9,3 per cento delle imprese europee che commerciano in beni vende oltrefrontiera, rinunciando ogni anno a un business transfrontaliero stimato in almeno 26 miliardi di euro. Le piccole e medie imprese, ovvero il 99 per cento di tutte le imprese dell'Unione, sono oltremodo penalizzate poiché mancano delle competenze giuridiche necessarie per operare con sistemi giuridici nazionali diversi. In effetti, per una PMI essere presente su più mercati stranieri comporta costi particolarmente alti in proporzione al suo giro d'affari. Allo stesso modo, risulta che solo il 7 per cento dei consumatori compra online in un altro Stato membro, rispetto al 33 per cento che invece acquista su Internet nel proprio paese.

Stante il quadro normativo attuale, sopraggiunge, la proposta in oggetto, che contribuisce, essenzialmente, alla semplificazione del settore. Un secondo regime facoltativo di diritto dei contratti ha, infatti, il vantaggio di consentire alle parti di ricorrere a un *corpus* unico di norme di diritto dei contratti in tutta l'Unione europea, senza con ciò sostituire i diritti nazionali dei contratti. Questo *corpus* autonomo e uniforme solleverebbe quindi i professionisti dall'incombenza di reperire leggi nazionali diverse, riducendo i costi di transazione per le imprese che desiderano vendere oltre frontiera e favorendo le PMI ad espandersi in nuovi mercati.

Un'offerta transfrontaliera più ampia porterà – come è possibile prevedere – benefici ai consumatori garantendo una maggiore concorrenza e quindi una più vasta scelta di prodotti a prezzi inferiori. In proposito, l'e-

lemento chiave del diritto comune europeo della vendita è l'identico livello elevato di protezione dei consumatori. Infatti, il consumatore, dopo aver prestato il proprio consenso alla scelta del diritto comune europeo con dichiarazione esplicita (articolo 8) sarà libero, ad esempio, di scegliere i rimedi nel caso di un articolo difettoso, usufruendo della possibilità di risolvere il contratto o di chiedere la sostituzione o la riparazione dell'articolo o una riduzione di prezzo. Attualmente, come noto, la stragrande maggioranza dei consumatori dell'UE non gode di tanta libertà di scelta: diversamente, un grado più elevato di tutela infonderà al consumatore, secondo la Commissione europea, la fiducia necessaria per acquistare prodotti in altri paesi dell'UE. L'allegato I, contenente il testo del diritto comune europeo della vendita, pur affermando il principio della libertà contrattuale, contiene numerose norme imperative di salvaguardia cui le parti non possono derogare a danno del consumatore. In considerazione, quindi, dell'elevato livello di protezione del consumatore garantito dal diritto comune europeo della vendita, nelle transazioni tra imprese e consumatori non sarà più necessario identificare le norme imperative a tutela del consumatore prescritte dalla legge del paese di residenza abituale del consumatore.

Al fine di ridurre i costi di transazione e di garantire nel contempo un livello elevato di certezza giuridica nei contratti di vendita transfrontalieri, la Commissione europea propone la possibilità per gli operatori economici di applicare il diritto comune europeo della vendita (articolo 1), ossia un 28° regime di diritto dei contratti che si affiancherebbe ai regimi giuridici dei 27 Stati membri, senza sostituirli. Il diritto comune europeo della vendita si configura, pertanto, come «secondo regime» di diritto contrattuale, identico in ogni Stato membro e comune all'intera Unione europea. Si tratterà altresì di un regime facoltativo (articolo 3) che si applica ai contratti di vendita di beni, fornitura di contenuti digitali e prestazione di servizi connessi come l'installazione e la riparazione (articolo 5).

Per quanto concerne il campo di applicazione territoriale e personale del regolamento, gli articoli 4 e 7 limitano il regime in oggetto ai contratti transfrontalieri tra imprese e consumatori e tra imprese in cui almeno una delle parti è una PMI, che corrisponde cioè ai requisiti di cui alla raccomandazione 2003/361 della Commissione europea relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. La proposta, infatti, si concentra sulle situazioni transfrontaliere che presentano problemi di costi di transazione aggiuntivi e di complessità giuridica. Il diritto comune europeo non può quindi fungere da sostituto generale del previgente diritto nazionale dei contratti, pur facendo salva la possibilità per gli Stati membri di rendere applicabile il diritto comune europeo della vendita anche ai contratti puramente nazionali e ai contratti fra professionisti in cui nessuna parte è una PMI (articolo 13). Tale opzione necessita di un atto legislativo che tuttavia può essere adottato in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del regolamento.

Trattasi altresì – prosegue il relatore – di un *corpus* completo di norme che ricomprende disposizioni che regolano questioni di diritto con-

trattuale di rilevanza pratica durante l'intero ciclo di vita dei contratti transfrontalieri. L'*allegato I* affronta questioni attinenti ai diritti e obbligazioni delle parti e ai rimedi contro l'inadempimento, agli obblighi di informativa precontrattuale, alla conclusione del contratto (compresi i requisiti di forma), al diritto di recesso e ai relativi effetti, alla nullità risultante da errore, frode o iniquo sfruttamento, all'interpretazione, al contenuto e agli effetti del contratto, alla valutazione e agli effetti del carattere abusivo delle clausole contrattuali, alla restituzione a seguito dell'annullamento e della risoluzione, nonché alla prescrizione. Se le parti avranno convenuto di applicare il diritto comune europeo della vendita, per tali aspetti, rientranti nel campo di applicazione del regime comune dei contratti, non sarà possibile applicare nessun'altra norma nazionale. La scelta di avvalersi del diritto comune europeo della vendita sarà operata fra due rami distinti del diritto della vendita all'interno dello stesso ordinamento nazionale e non equivale pertanto, né deve essere confusa con la scelta della legge applicabile ai sensi del diritto internazionale privato. D'altro canto, poiché il diritto comune europeo della vendita non disciplinerà ogni singolo aspetto del contratto (come l'illegalità del contratto o la rappresentanza), le norme della legge nazionale dello Stato membro applicabile ai sensi del regolamento Roma I continueranno a regolarne gli aspetti residui.

Successivamente, il relatore segnala che la Commissione europea basa la proposta in oggetto sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il «*Parlamento europeo e il Consiglio [...] adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno*». L'iniziativa, infatti, intende eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali derivanti dalle differenze tra i diritti nazionali, in particolare dai costi di transazione aggiuntivi, dalla complessità giuridica percepita dai professionisti e dalla mancanza di fiducia nei propri diritti espressa dai consumatori che acquistano da un altro paese UE.

Secondo la Commissione, la proposta in oggetto è conforme al principio di sussidiarietà: poiché la proposta mira a promuovere il corretto funzionamento del mercato interno istituendo un *corpus* uniforme di norme di diritto dei contratti, solo un'azione a livello dell'Unione europea consentirà di adottare un regime uniformemente applicabile in tutto il mercato unico. Tale obiettivo, di dimensione transnazionale, non può essere realizzato in misura sufficiente con iniziative unilaterali degli Stati membri, i quali non riuscirebbero ad eliminare i costi derivanti dalle differenze dei diritti nazionali dei contratti, mentre, per converso, l'Unione europea si trova nella posizione migliore per risolvere i problemi posti dalla frammentazione giuridica.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, tenendo conto dell'incidenza economica sugli Stati membri riportato nella valutazione d'impatto, la proposta di direttiva è ritenuta dalla Commissione europea congrua agli obiettivi che intende perseguire. Il campo di applicazione della proposta è limitato alla transazioni transfrontaliere tra imprese di cui al-

meno una sia PMI e transazioni tra imprese e consumatori: si ritiene, infatti, che per quanto riguarda i contratti tra singoli individui e i contratti tra professionisti nessuno dei quali sia una PMI non sembra sussistere l'esigenza di un'azione dell'UE. La proposta è proporzionata anche perché, rispetto alle altre soluzioni possibili esaminate nella valutazione d'impatto, il diritto comune europeo della vendita ha natura facoltativa e volontaria. Ciò significa che si applica se sussiste un accordo tra le parti che lo ritengano entrambe vantaggioso per una determinata transazione transfrontaliera. In proposito, il relatore ricorda che gli esportatori che decidono di avvalersi del diritto comune europeo della vendita dovranno all'inizio sostenere alcuni costi amministrativi, che, secondo l'analisi della Commissione, sarebbero però nettamente inferiori ai risparmi che le imprese otterrebbero applicando il diritto comune europeo. Inoltre, le imprese che operano sul mercato nazionale o decidono di non avvalersi, nelle loro esportazioni, del diritto comune europeo della vendita non dovranno sostenere alcun costo in quanto tale opzione non li riguarderebbe.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MARINARO (PD), anche in considerazione del mutato quadro politico, sollecita una più frequente convocazione dell'Ufficio di Presidenza – possibilmente con cadenza settimanale – allo scopo di permettere una razionale pianificazione dei lavori della Commissione.

Ribadisce, inoltre, l'auspicio che l'Aula del Senato possa essere chiamata ad esaminare, in via preliminare, le rilevanti proposte legislative dell'Unione europea che si concretano, rispettivamente, nei c.d. «pacchetti» relativi alla riforma della politica agricola comune e alla coesione sociale e regionale.

Nel condividere le sollecitazioni formulate dalla senatrice Marinaro, la PRESIDENTE assicura una convocazione dell'Ufficio di Presidenza con un ritmo almeno bisettimanale, o, comunque, secondo la periodicità all'occorrenza necessaria.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 6 dicembre 2011

Plenaria

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ambasciatore Laura Mirachian, capo della rappresentanza d'Italia presso le organizzazioni internazionali a Ginevra, sul tema Politica estera e diritti umani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'ambasciatore Laura Mirachian, capo della rappresentanza d'Italia presso le organizzazioni internazionali a Ginevra, sul tema Politica estera e diritti umani

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 30 novembre scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO ringrazia l'ambasciatore Mirachian per la sua presenza ricordando l'importanza del ciclo di audizioni dedicate al tema del rapporto tra politica estera e diritti umani, importanza testimoniata dallo spessore delle personalità audite.

L'ambasciatore Laura MIRACHIAN ricorda, come già fece il senatore Dini durante l'intervento con il quale si è aperto questo ciclo, che il sistema dei diritti, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, ha ridotto la sovranità degli Stati. Questo fenomeno ha molto a che vedere con la globalizzazione sul piano dello sviluppo delle tecnologie e delle grandi trasformazioni sociali ed economiche. Si tratta di un processo prevedibile e in un certo senso fisiologico, non privo di rischi, tuttavia, se si pensa alle insidie che si nascondono dietro alla voracità dei mercati finanziari o a certe pericolose pratiche transfrontaliere delle grandi organizzazioni criminali. È necessaria una *governance* attuata principalmente attraverso l'ONU, che rappresenta una realtà di grande importanza, la quale, al contempo, necessita di una urgente rivisitazione, considerata la grande dispersione e la disomogeneità operativa delle diverse agenzie e l'anacronistica divisione dei paesi in blocchi. In questo quadro il nostro paese, che ancora ha nel mondo una grande rilevanza per quanto riguarda sia i commerci sia l'innovazione tecnologica, può svolgere un ruolo importante, forte della sua collocazione geografica, tra Sud arabo e Nord cristiano, nonché del suo passato culturale. È tuttavia necessario che prenda consapevolezza che non vi è contraddizione tra tutela dei diritti umani e interessi nazionali, in quanto gli investitori internazionali sono attratti dall'immagine di un paese, che è tanto più positiva quanto più viene data tutela ai diritti fondamentali delle persone. Non può essere sottaciuto che in seno al Consiglio dei diritti umani di Ginevra l'Italia riceva non poche critiche per le sue politiche sull'immigrazione e sui rom. Tuttavia un segnale positivo e importante è senza dubbio la recente istituzione di un Ministero per la cooperazione e l'integrazione, un binomio assolutamente all'avanguardia in Europa. È da auspicare che la comunità internazionale prenda atto che non vi è gerarchia fra i diversi diritti umani e che i diritti politici e civili vanno considerati allo stesso livello di quelli economici e sociali superando al contempo la separazione fra gruppi regionali attraverso una maggiore integrazione e cooperazione. Allo stesso modo, se ci si impegnasse effettivamente per l'attuazione delle

risoluzioni adottate nelle diverse sedi in un'ottica di assistenza e di accompagnamento, si riuscirebbe forse a superare l'accusa di doppio *standard* nella tutela dei diritti umani che viene spesso rivolta ai paesi occidentali.

Intervengono quindi i senatori Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), LIVI BACCI (*PD*) e il presidente MARCENARO per fare osservazioni e formulare domande.

A tutti risponde l'ambasciatore MIRACHIAN.

Il presidente MARCENARO chiude la seduta ringraziando la personalità audita e i senatori per la presenza e la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 6 dicembre 2011

Plenaria
91ª Seduta

Presidenza del Presidente
PISANU

Interviene il dottor Alfonso D'Alfonso, direttore della Direzione Investigativa Antimafia, accompagnato dal Capo di Gabinetto Tenente Colonnello Armando Bandinelli.

La seduta inizia alle ore 13,20.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE, informato che il seguito dell'esame della relazione della prima fase dei lavori non sarà svolto nell'odierna seduta, precisa che l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta, auspicando che la Commissione possa concluderlo in tale seduta. Comunica altresì che in tale seduta renderà una informativa sugli approfondimenti finora svolti dalla Commissione con il ciclo di audizioni sulle stragi di

mafia del 1992-93, e sulle risultanze processuali dei vari filoni di indagine in corso sul tema, al fine anche di elaborare delle osservazioni conclusive.

Audizione del direttore della Direzione Investigativa Antimafia, dottor Alfonso D'Alfonso

Il PRESIDENTE da la parola al dottor Alfonso D'Alfonso, direttore della Direzione Investigativa Antimafia, perché possa riferire alla Commissione sulla attuale situazione della DIA, anche con riferimento agli organici e alla dotazione finanziaria.

Il dottor D'ALFONSO svolge la sua relazione, con interruzione della pubblicità dei lavori e con alcuni passaggi in seduta segreta.

Il PRESIDENTE avverte che si ritorna alla pubblicità dei lavori.

Pongono quesiti gli onorevoli MARCHI e PAOLINI, i senatori LI GOTTI e LAURO, l'onorevole VELTRONI, il senatore SALTAMARTINI, l'onorevole NAPOLI, i senatori LEDDI e COSTA, gli onorevoli TASSONE e GARAVINI e il senatore DE SENA.

Risponde con separati interventi il dottor D'ALFONSO.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Sulla rilevazione delle presenze dei deputati nei lavori parlamentari

Interviene l'onorevole PAOLINI per segnalare che la rilevazione delle presenze in Commissione, prevista dalla nuova disciplina adottata dalla Camera dei deputati, non è estesa alle sedi bicamerali.

Il senatore CARUSO conviene sulla opportunità di approfondire la questione sollevata della rilevazione a fini amministrativi.

Il PRESIDENTE assicura che segnalerà la questione ai Presidenti di Assemblea.

I lavori terminano alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 6 dicembre 2011

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi**

L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 10,55 alle ore 11.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 6 dicembre 2011

**Plenaria
136^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO*

Interviene il direttore generale del Policlinico di Bari, dottor Vitangelo Dattoli.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide che nel resoconto vengano omissi i riferimenti ai nominativi dei pazienti e dei donatori d'organo.

Inchiesta sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi: esame testimoniale del direttore generale del Policlinico di Bari, dottor Vitangelo Dattoli

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'esame testimoniale ed espone le formalità di rito.

Il dottor Vitangelo DATTOLI fornisce innanzitutto elementi di conoscenza circa l'organizzazione e le statistiche dei trapianti presso la struttura da egli diretta; si sofferma quindi, come da richieste del Presidente, su alcuni aspetti critici relativi ad un caso clinico particolare.

Intervengono, per formulare quesiti, il PRESIDENTE ed il senatore SACCOMANNO.

Il dottor DATTOLI risponde ai quesiti a lui rivolti e annuncia il deposito di documentazione.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso l'esame e congeda il teste.

La seduta termina alle ore 14,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 71

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 6 dicembre 2011

INDICE

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 103

DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 6 dicembre 2011

Plenaria

Presidenza del Presidente

Luigi VITALI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Luigi Vitali, *presidente*, nel comunicare che alcuni colleghi sono in missione o hanno avvertito di essere impegnati in altre commissioni, ricorda che da gennaio 2012 le commissioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa vengono ridotte ad otto, con la cancellazione delle Commissioni Ambiente ed Economica, le quali sono accorpate, sotto il profilo delle competenze, alle sei che permangono.

Le delegazioni nazionali possono assegnare i posti ai propri parlamentari solo nelle prime sei (commissione questioni politiche e della democrazia, commissione questioni giuridiche e dei diritti dell'uomo, commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile, commissione migrazioni, rifugiati e sfollati, commissione cultura, scienza, educazione e media, commissione uguaglianza e non discriminazione), essendo la composizione delle commissioni monitoraggio e regolamento riservata in via esclusiva ai gruppi politici.

I posti da titolare a disposizione della delegazione italiana (quattro per ciascuna commissione) passano così da 32 a 24.

Considerando la consistenza dei gruppi ad oggi, il mero calcolo proporzionale attribuirebbe in linea di massima questi 24 seggi, fatti salvi i necessari aggiustamenti dovuti alla gestione dei resti come segue: nove al PDL, otto al Partito democratico, due alla Lega, uno o due rispettivamente al Fli e all'IDV, al Misto.

A tale riguardo, sarà pertanto necessario ridisegnare la ripartizione dei parlamentari nelle commissioni, secondo indicazioni che preferirebbe provenissero dai rispettivi gruppi parlamentari. Se tale indicazione non dovesse pervenire, si dovrebbe far riferimento al criterio della effettiva partecipazione e quindi presenza nelle varie commissioni. In proposito, considerando che di recente anche nelle Commissioni permanenti è stato in-

serito l'obbligo di firma in un apposito registro per verificare l'effettiva presenza dei parlamentari, ritiene di dover porre ai Presidenti delle Camere la questione di introdurre un analogo sistema anche per i componenti delle delegazioni parlamentari, in occasione delle missioni all'estero.

Il senatore Paolo Giaretta (*PD*), nell'apprezzare la proposta del Presidente di seguire le indicazioni dei rispettivi gruppi per la ripartizione nelle commissioni, riterrebbe utile la convocazione dell'ufficio di Presidenza della Delegazione per definire tale questione. Considera peraltro necessario stabilire con maggior rigore le regole da seguire per le sostituzioni in commissione, ovvero se esse debbano seguire il criterio dell'appartenenza al medesimo gruppo.

Il senatore Giacomo Santini (*PDL*), ritiene che le sostituzioni dovrebbero essere aperte, seguire ovvero il criterio della maggiore rappresentatività della delegazione italiana all'estero, senza quindi essere costrette dall'appartenenza al medesimo gruppo.

Luigi Vitali, *Presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, si riserva di convocare un ufficio di presidenza della delegazione per definire con maggiore dettaglio tutte le questioni prospettate.

La seduta termina alle ore 15.